

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

564^a SEDUTA PUBBLICA

RESONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 28641
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente	28642
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	28641
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	28642
Trasmissione dalla Camera dei deputati	28641

Seguito della discussione:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (1351) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri);

« Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tri-

bunali amministrativi » (1249), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori:

PRESIDENTE	Pag. 28653 e <i>passim</i>
BERGAMASCO	28655
* CARRARO	28654, 28662
CIFARELLI	28655
IANNELLI	28652
MARIS	28669, 28671
MURMURA, <i>relatore</i>	28650 e <i>passim</i>
NENCIONI	28651
PERNA	28650, 28663
RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>	28643 e <i>passim</i>
SOTGIU	28659
* TESAURO	28661
TOMASSINI	28649 e <i>passim</i>
VENANZI	28658

Votazione per appello nominale 28656, 28657

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 28672, 28674

SULLA SCIAGURA AEREA AL LARGO DI LIVORNO

PRESIDENTE	28643
TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>	28642

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (1633-B) (*Approvato dalla Commissione lavori pubblici del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputato FOSCHI. — « Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura » (1954);

« Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969 » (1955).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

GIANQUINTO, SCOCCIMARRO, PEGORARO, BONATTI, TERRACINI, PERNA, BUFALINI, PIRASTU,

BONAZZOLA RUHL Valeria, ADAMOLI, LI CAUSI, FABIANI, POERIO, MADERCHI, CAVALLI, PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella e SOTGIU. — « *Nomme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia* » (1956).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1224, 1773-B) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa dei senatori Coppo ed altri*), previo parere della 5ª Commissione;

« Proroga del contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 » (1945), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputato BRESSANI. — « *Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali* » (1933), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. — « Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio nel Corpo di sicurezza trentino e nella sezione speciale addetta alle batterie contraeree della Wehmmacht, nella provincia di Trento » (1927), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma » (1944), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati BELCI; BOLOGNA. — « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (1924), già deferito a detta Commissione in sede referente, e conseguentemente anche il disegno di legge: SEMA. — « Proroga di venti anni e modifiche alle disposizioni relative al fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (1024), già deferito alla 5ª Commissione

in sede referente, è stato deferito alla Commissione stessa in sede deliberante.

Sulla sciagura aerea al largo di Livorno

T A N A S S I , *Ministro della difesa.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A N A S S I , *Ministro della difesa.* Onorevoli senatori, ho il doloroso compito di informare il Senato della Repubblica di una grave sciagura aerea occorsa stamane nelle acque antistanti Livorno. Nel quadro di una delle periodiche esercitazioni congiunte italo-britanniche, alla quale erano interessati la brigata paracadutisti italiana di stanza a Pisa ed un gruppo di velivoli da trasporto C-130 dell'aviazione militare britannica, stamane alle ore 6 uno dei predetti velivoli, decollato pochi minuti prima dall'aeroporto di Pisa, precipitava al largo di Livorno inabissandosi in mare. Le cause dell'incidente non sono note; un'apposita commissione d'inchiesta procederà ai più ampi, rigorosi accertamenti sull'accaduto.

Il velivolo aveva a bordo un equipaggio inglese di sei uomini e 46 paracadutisti italiani. Le operazioni di soccorso hanno avuto immediato inizio con la partecipazione di tutti i mezzi navali ed aerei disponibili. Fin dai primi minuti dopo l'incidente, la zona veniva raggiunta da elicotteri di base a Luni ed a Pisa e da mezzi navali accorsi da Livorno e da La Spezia. Altre unità navali dotate di mezzi di ricerca subacquea sono già in zona. Purtroppo fino ad ora le ricerche di eventuali superstiti non hanno dato alcun esito, mentre sono stati individuati rottami del velivolo sommerso. Le famiglie degli scomparsi sono state informate e ho dato disposizione perchè ad esse sia fornita la più ampia assistenza. Esprimo, a nome del Governo e delle Forze armate, in questa tristissima circostanza, il condoglio per la perdita di tanti giovani soldati caduti nell'adempimento del dovere. La nostra commossa solidarietà va anche alle Forze armate britanniche per il lutto che le ha accomunate,

in questa tragica circostanza, alle Forze armate italiane.

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, le notizie che l'onorevole Ministro della difesa ha comunicato all'Assemblea suscitano nell'animo di noi tutti profondo cordoglio per l'imatura fine di tante giovani vite, per il grave lutto che colpisce numerose famiglie, per la dura prova a cui sono sottoposte le Forze armate italiane e quelle britanniche.

Il Senato della Repubblica, consapevole del meritorio servizio che anche in pace i nostri soldati rendono al Paese, rinnova sentimenti di riconoscenza per quanti adempiono ad un sacro dovere, anche a prezzo della vita.

Alle Forze armate e alle famiglie delle vittime vanno i rinnovati sensi della nostra solidarietà, mentre ci chiniamo reverenti nel ricordo delle giovani vite oggi tragicamente rapite all'affetto dei familiari.

Onorevole Ministro, come ella sa, sono state presentate all'Assemblea interrogazioni dirette ad incoraggiare l'accertamento delle cause della sciagura che ci affligge. Il voto del Senato è nel senso che l'inchiesta da lei preannunciata appuri sollecitamente le ragioni del luttuoso evento e ponga in condizione di prendere le necessarie cautele per il futuro.

In segno di lutto sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,15*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali** » (1351) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*);

« **Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tri-**

bunali amministrativi » (1249), **d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri; « Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi », di iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero esprimere anzitutto il mio vivo ringraziamento agli onorevoli componenti della prima Commissione permanente e in particolare al suo Presidente e al relatore, senatore Murrura, che, con un meritorio lavoro non scevro di difficoltà, hanno predisposto il testo oggi al nostro esame. Il mio ringraziamento va anche agli onorevoli senatori che, nel corso della discussione generale, hanno voluto portare il loro apprezzato contributo all'approfondimento dei vari problemi.

Il nostro esame prende necessariamente le mosse dall'articolo 125 della Costituzione il quale prevede l'istituzione nelle regioni di « organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica ». Il costituente quindi ha voluto la creazione di tali organi quali autorità di giurisdizione e ciò in armonia con il disegno generale che ha riservato allo Stato il potere giurisdizionale. Nel contempo ha inteso modificare la struttura degli organi di giustizia amministrativa, sostanzialmente accentrata finora nel Consiglio di Stato, articolandola in via generale in due istanze per avvicinarla al cittadino. Tutto il rilievo del precetto costituzionale si può cogliere proprio nella detta ispirazione, nella sua rispondenza a un tipo di Stato

nel quale le varie istanze devono trovare adeguata espressione e tutela ad ogni livello, nel suo alto valore democratico, che vuole superare vecchi schemi, divenuti insufficienti a recepire la nuova realtà politica e sociale.

La legge istitutiva dei tribunali amministrativi costituisce perciò una importante legge di riforma che intende adeguare l'organizzazione della giustizia amministrativa alla nuova organizzazione dello Stato. La sua rilevanza è esaltata nel momento in cui è in corso la definitiva attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto ordinario. Oggi è assolutamente necessario che gli organi di giustizia amministrativa di primo grado siano realizzati; il nuovo assetto istituzionale a base regionale, come è stato giustamente rilevato da quasi tutti gli oratori intervenuti, non può essere privo di un suo elemento essenziale.

Il disegno di legge in esame conclude una lunga serie di iniziative legislative, di studi e di dibattiti. Già nel 1956 e nel 1962 il Governo aveva predisposto alcuni schemi di provvedimenti in materia. Nel corso della quarta e della presente legislatura non sono mancate proposte di legge per la riforma della giustizia amministrativa e l'istituzione dei tribunali regionali. In ripetute occasioni, il Consiglio di Stato, il foro, la dottrina giuridica e, non ultimi, i cittadini hanno sollecitato l'attuazione dell'articolo 125, secondo comma, della Costituzione. L'auspicio era dettato non solo dalle esigenze, di carattere costituzionale e politico, sopra accennate, ma anche dalla situazione di grave carenza dell'allora esistente ordinamento dei giudici amministrativi di primo grado, cioè delle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale. Queste — che del resto avevano una competenza limitata a taluni atti delle amministrazioni locali — non costituivano per comune opinione lo strumento più idoneo ad assolvere le funzioni loro attribuite dalla legge.

La Corte costituzionale, con le note sentenze n. 30 del 1967 e nn. 33 e 49 del 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme sulla composizione e sulla competenza delle giunte provinciali amministra-

tive in sede giurisdizionale nonché sulla procedura avanti alle medesime. La scomparsa dell'organizzazione esistente, sia pure imperfetta e rudimentale, respingeva l'ordinamento giuridico verso uno stato di assoluta arretratezza rispetto al precetto costituzionale. Ne seguivano gravissimi inconvenienti. Le possibili soluzioni del problema dell'individuazione del giudice competente presentavano difficoltà ed incertezze, con danno per tutti i soggetti interessati. La stessa giurisprudenza non è stata univoca; né i dubbi possono ancora dirsi completamente superati. È perciò necessario provvedere al più presto a colmare la lacuna verificatasi nell'ordinamento. A quasi cinque anni di distanza dalla prima sentenza della Corte costituzionale, la situazione dei cittadini che cercano il giudice al quale rivolgersi appare veramente grave.

Il disegno di legge in esame, oltre a dare corso all'integrale attuazione del precetto costituzionale in stretta connessione con la attuazione dell'ordinamento regionale, tende quindi a dare la « certezza » del giudice — che è garanzia di giustizia — in tante controversie nelle quali sono in gioco rilevanti interessi pubblici e privati.

Queste sono, dunque, le origini e le ragioni del provvedimento.

Venendo ora ad esporre, al termine della discussione generale, il punto di vista del Governo sulle considerazioni e sui rilievi svolti in quest'Assemblea, mi sembra di poter affermare che la discussione si è soprattutto incentrata — lo ha rilevato ieri chiaramente il nostro relatore, e non poteva peraltro essere diversamente — sui punti maggiormente qualificanti concernenti la competenza, la struttura, l'ordinamento dei tribunali amministrativi.

Le considerazioni che seguono sono, pertanto, particolarmente rivolte all'esame di ciascuna di queste importanti questioni.

Sotto il profilo della competenza è stato riproposto il problema, ampiamente trattato anche in Commissione, della giurisdizione dei tribunali amministrativi sui giudizi di conto. La tesi della competenza dei tribunali amministrativi nella materia contabile è stata sostenuta con grande impegno

dai senatori Tropeano e Perna e ieri vivamente esposta, con l'efficacia della sua oratoria, dal senatore Gianquinto.

Attraverso una esposizione ricca di notazioni dottrinarie essi hanno proposto modificazioni radicali dei criteri attributivi della competenza giurisdizionale nell'ambito della giurisdizione amministrativa per i giudizi di conto. L'importanza del problema, l'ampiezza degli interventi su tale punto e il valore — per così dire — fondamentale della questione, ai fini della costruzione anche teorica del sistema che ci accingiamo a realizzare, mi impongono talune precisazioni e alcuni chiarimenti.

È ben noto che, sia pure attraverso un lungo travaglio, la giurisprudenza dei giudici ordinari e della Corte dei conti sembra essersi consolidata nel senso che nella materia della contabilità pubblica non solo l'esame del conto dà luogo a un giudizio, ma detto giudizio ha necessariamente carattere giurisdizionale.

Sulla base di tali affermazioni di principio, peraltro controverse in sede dottrina e largamente agitate anche in quest'Aula, è stata elaborata la tesi, ormai largamente accettata dalla giurisprudenza, secondo cui tra le questioni relative alle materie di contabilità pubblica che la Costituzione riconosce di competenza della Corte dei conti sono compresi tutti i giudizi di conto, ancorchè essi non diano luogo a controversia in senso tecnico. Questo perchè, come già detto, l'esame del conto, secondo la tesi a cui ora mi riferisco, concreterebbe per sé solo attività giurisdizionale.

Al senatore Gianquinto, al senatore Tomassini e in particolare al senatore Perna, che già nella relazione di minoranza al disegno di legge sulle sezioni regionali della Corte dei conti aveva svolto una critica serrata sulla logica di questa interpretazione e sul suo stesso fondamento costituzionale e politico, non ho alcuna difficoltà a dire che non sottovaluto gli argomenti addotti. Certamente la stessa affermazione della natura necessariamente giurisdizionale dello esame del conto, specie se estesa fuori dell'area della contabilità di Stato, apre alcuni delicati problemi.

Avremo comunque modo, in sede di discussione del progetto istitutivo delle sezioni regionali della Corte dei conti, di affrontare (*commenti dall'estrema sinistra*) il tema specifico dell'ordinamento dei giudizi di responsabilità contabile e del procedimento di esame dei conti. In tale sede la soluzione proposta dal Governo sarà considerata in tutti i suoi aspetti.

Oggi, in relazione al dibattito sui tribunali amministrativi, preme ribadire come la gravità stessa della disputa sulla natura e sul contenuto dei giudizi di conto confermi l'opportunità della scelta contenuta nel disegno di legge attualmente all'esame del Senato, poichè è quanto meno certo che l'affidamento della giurisdizione di conto ai tribunali amministrativi avrebbe dato luogo a questioni di principio non meno gravi di quelle cui dà luogo la soluzione opposta.

Se poi dal piano delle questioni di principio sul giudizio di conto si passa a considerare nelle sue linee fondamentali e nel suo reale contenuto la legge che stiamo discutendo, non possiamo non sottolineare che ci sono molte e buone ragioni a sostegno della soluzione adottata.

A questo riguardo, senza ripetere valutazioni e considerazioni che vi sono note per aver formato oggetto di appassionante discussioni in Commissione e che troviamo assai efficacemente esposte nella relazione del senatore Murmura, consentitemi di aggiungere un rilievo che ha, per così dire, valore di fondo: noi non abbiamo inteso creare un sistema del tutto avulso dal precedente, ma abbiamo voluto creare un sistema nuovo attraverso una riforma che desse organicità e completezza all'assetto della giustizia amministrativa.

Il nuovo ordinamento si ispira pertanto ad alcuni presupposti concettuali e si svolge lungo linee operative consolidate da una tradizione sostanzialmente positiva, come tutti in questa sede hanno, in modo più o meno esplicito, sostanzialmente riconosciuto. Ora nessuno, penso, potrà negare che l'affidamento del giudizio di conto ad organi giurisdizionali, che si inseriscono in un sistema di giustizia che ha alla sua base

il tipo di competenza giurisdizionale che per oltre un secolo si è espresso nel Consiglio di Stato, avrebbe creato sul piano funzionale gravi difficoltà operative. E non solo per la necessità di dare una certa autonomia procedurale ai processi di conto nell'ambito dei processi davanti al giudice amministrativo di primo grado, ma perchè avrebbe compromesso l'organicità e l'unicità del sistema che vogliamo realizzare e che è caratterizzato — giova ripeterlo — dall'inserimento dei tribunali amministrativi nella giurisdizione amministrativa di cui al primo comma dell'articolo 103 della Costituzione; in una giurisdizione cioè che è qualificata, nei confronti delle altre, dai propri criteri tradizionali di attribuzione della competenza e alla quale con l'odierno provvedimento si apportano tutti i necessari elementi di novità richiesti dall'articolazione regionale dello Stato, dallo sviluppo delle autonomie locali, dalle esigenze proprie del decentramento. È chiaro che questa prospettiva della riforma poteva essere compromessa da un più vasto e ambizioso disegno che francamente mi appare prematuro. Ciò vale non solo per il problema dei giudizi di conto, ma anche per le questioni sollevate a proposito dell'affidamento ai tribunali della competenza delle commissioni tributarie o di altre giurisdizioni.

Sui problemi concernenti la struttura e l'ordinamento dei tribunali regionali, ricordo che nella relazione di minoranza (e lo ha ribadito ieri il senatore Gianquinto) si afferma che il disegno di legge non attuerebbe il disposto dell'articolo 125 della Costituzione perchè l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali sarebbe stata considerata semplicemente come « operazione di decentramento » — sono le sue parole, senatore Gianquinto — e agli stessi...

GIANQUINTO. Lo ha confermato lei!

RESTIVO, Ministro dell'interno. ...e agli stessi non sarebbe conferito il carattere di « giurisdizione autonoma » bensì di « una filiazione o un decentramento del Consiglio di Stato ».

Il contenuto del disegno di legge dimostra per contro, senza possibilità di equivoco, che esso non è inteso tanto a trasferire in periferia attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato quanto invece ad attuare una riforma del vigente sistema della giurisdizione amministrativa, investendo i previsti tribunali di una competenza generale di primo grado che concerne tutti gli atti amministrativi, da qualsiasi ente o organo emanati, ivi compresi quelli delle amministrazioni centrali dello Stato, concedendo in tutti i casi il doppio grado di giudizio e trasformando il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in giudice esclusivamente d'appello.

Che tale sia il concetto desumibile dalla Costituzione è ammesso dalla stessa relazione di minoranza e quindi non è necessario chiarire che il rapporto tra il giudice di primo grado e il giudice d'appello è ben lungi dal concretare una dipendenza o una subordinazione del primo verso il secondo poichè il giudizio di prima istanza si svolge con piena indipendenza e la funzione... (*Proteste dall'estrema sinistra*).

GIANQUINTO. Onorevole Ministro, non mi faccia dire cose che non ho mai pensato.

RESTIVO, Ministro dell'interno. Senatore Gianquinto, credo di citarla molto fedelmente, ma in questo momento sto dicendo la mia opinione e non sto citando la sua. La funzione del giudice di appello si esaurisce nel riesame... (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

PRESIDENTE. Senatore Gianquinto, non ha esaurito in tre ore di eloquio ieri tutte le sue argomentazioni? (*Proteste del senatore Perna*).

RESTIVO, Ministro dell'interno. La funzione del giudice d'appello si esaurisce nel riesame per le questioni di cui sia debitamente investito dalle parti.

Il previsto sistema, quindi, attua in piena conformità alla Costituzione una ristrutturazione in senso spiccatamente democratico della giustizia amministrativa:

esso avvicina in tutti i casi la sede del giudizio — del quale il primo grado come è noto per generale esperienza è spesso anche l'unico — al luogo dove l'atto amministrativo è stato adottato o dove l'atto deve avere effetto; rende più facile ed economico agli interessati adire le vie giurisdizionali; attribuisce l'esame delle controversie a giudici idonei a percepire con immediatezza non solo i profili giuridici della controversia, ma anche le situazioni differenziate che saranno rese più frequenti dall'esercizio della potestà legislativa delle regioni; dà più ampia garanzia di giustizia attraverso la facoltà delle parti di appellare al Consiglio di Stato, al quale le controversie perverranno già approfondite e maturate nella decisione del primo giudice.

È proprio l'ampiezza delle attribuzioni dei tribunali amministrativi, veri e propri organi generali di giurisdizione e non semplici giudici locali, di competenza limitata ad un chiuso numero di ipotesi, che giustifica l'affidamento al consiglio di presidenza del Consiglio di Stato di talune attribuzioni relative al personale di magistratura degli istituendi tribunali. Si tratta di attribuzioni che non incidono minimamente sull'autonomia degli organi e sull'indipendenza dei giudici. Il consiglio di presidenza offre inoltre garanzia di imparzialità e non è neppure da temere che possa costituire un corpo contrapposto alla magistratura dei tribunali regionali, dal momento che di esso faranno parte tutti i presidenti dei tribunali stessi tra i quali, dopo che cominceranno ad aver corso i trasferimenti nel ruolo del Consiglio di Stato dei consiglieri amministrativi regionali, diverranno certamente numerosi i presidenti con tale provenienza.

La previsione di tali trasferimenti dimostra come sia ingiustificata la critica che si sia voluta creare una magistratura di secondo ordine, quella dei tribunali, in posizione per così dire dimessa di fronte a quella del Consiglio di Stato. Tale critica avrebbe potuto essere formulata piuttosto se il ruolo dei tribunali fosse stato concepito come un corpo chiuso e separato da quello della magistratura del Consiglio di Stato. Il di-

segno di legge concepisce invece due organi comunicanti: la selezione che verrà attuata nei concorsi d'ammissione nell'organico dei tribunali regionali, cui potranno partecipare solo aspiranti appartenenti a categorie particolarmente qualificate, garantisce che la composizione qualitativa della detta magistratura potrà essere di livello adeguato all'altezza e alla delicatezza della funzione; ed è questo il presupposto su cui si fonda la norma che consente il trasferimento dei consiglieri amministrativi regionali nel ruolo dei consiglieri di Stato, nel quale prenderanno posto con l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza. Tale disposizione conferma la assenza della asserita prevenzione nei confronti del ruolo regionale, ed anzi la conservazione della precedente anzianità di qualifica (in deroga alle norme vigenti per le nomine nel ruolo di magistratura del Consiglio di Stato) è prova piena del contrario.

È bene sottolineare che le ammissioni nel ruolo dei tribunali regionali avverranno, normalmente, in base a concorso per titoli e per esami e che la progressione nelle qualifiche, fino a quella di consigliere, è riservata esclusivamente al personale del ruolo.

La nomina diretta e la nomina a seguito di concorsi per titoli sono previste esclusivamente da norme transitorie, la cui efficacia si esaurirà in sede di prima applicazione del provvedimento. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). La scelta è stata circoscritta, in ogni ipotesi, entro categorie che garantiscono il necessario livello di preparazione professionale. (*Interruzione del senatore Tomassini*). Non è il caso di scherzare, senatore Tomassini, e di dire cose che non hanno nessuna consistenza in ordine ad argomenti così seri. Per quanto riguarda ciò che è di mia competenza posso escludere che questi rilievi abbiano un qualsiasi fondamento.

La previsione normativa tende esclusivamente a garantire il celere, improcrastinabile inizio del funzionamento dei nuovi organi di giustizia amministrativa.

Nel corso del dibattito, è stato inoltre sostenuto che si sarebbe dovuto prevedere, in armonia con l'articolo 108 della Costituzione, la formazione di un collegio misto, costituito in parte da giudici cosiddetti « laici », cioè « estranei all'amministrazione della giustizia » che dovrebbero essere eletti dai consigli regionali, con il limite (desunto da una sentenza della Corte costituzionale) della non rielegibilità. Il problema così sollevato è comune a tutti gli organi di giurisdizione; esso richiederebbe pertanto approfondite valutazioni, non settoriali, che in questa sede implicherebbero inevitabilmente l'ulteriore ritardo di un provvedimento, del quale ogni mora aggrava l'urgenza. Si potrebbe anche rilevare che la giurisdizione amministrativa, tanto più perchè esercitata con riferimento ad ogni categoria di atti e di provvedimenti, come il disegno di legge prevede, implica un tale grado di tecnicismo da farne ritenere preferibile l'affidamento al giudice professionale. Ma, soprattutto, una soluzione nel senso auspicato dalla relazione di minoranza non sembra matura nel quadro generale in cui dovrebbe necessariamente collocarsi. Appare quindi preferibile che i tribunali amministrativi vengano costituiti in atto da magistrati di professione, particolarmente idonei alla specifica funzione, come è nella regola dell'ordinamento delle giurisdizioni: il che non esclude, ovviamente, che l'esperienza o la maturazione dei tempi possa in seguito suggerire altro. Ed è questa una ragione sulla quale mi sembra necessario insistere conclusivamente.

Onorevoli senatori, il disegno di legge sui tribunali amministrativi regionali risponde dunque ad un inderogabile adempimento costituzionale e soddisfa un'esigenza di giustizia lungamente attesa, specie da quelle categorie più modeste, per le quali il costo del giudizio e talvolta soltanto la lontananza geografica del giudice costituisce spesso un insuperabile ostacolo per l'efficace tutela delle proprie ragioni. Il testo originario del Governo è stato rielaborato ed affinato dai due rami del Parlamento, con accuratezza ed approfondimento notevoli. Altre modifiche potranno essere introdotte nel corso del

dibattito. Certo sarebbe presunzione supporre che si sia realizzata opera perfetta: ma sarebbe inopportuno e dannoso frapporre altri indugi, in vista di un'ideale perfezione. Ogni riforma — e permettetemi di ripetere che in questo disegno vi è un'incisiva riforma di una organizzazione quasi secolare — contiene aspetti che possono prestarsi alla critica o dare luogo a perplessità. Importa però che si realizzi l'essenziale, e che i nuovi organismi comincino a vivere e ad operare. Il giudizio che tale esperienza consentirà di formulare, non solo ai tecnici del diritto, ma ai cittadini tutti, che sono i veri e principali interessati alla riforma, sarà poi di guida al legislatore nell'accompagnare l'evoluzione degli istituti con quegli interventi che la coscienza democratica potrà dimostrare in seguito più opportuni. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che da parte del senatore Tomassini e di altri senatori è stata presentata una proposta di non passaggio agli articoli. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Il Senato,

ritenuto che secondo la Costituzione i tribunali amministrativi devono essere istituiti in collegamento con gli ordinamenti regionali; in ogni caso i tribunali amministrativi vengono costituiti nella fase di organizzazione delle strutture delle regioni a statuto ordinario e sono destinati ad influire sulla loro attività amministrativa;

poichè il disegno di legge non risponde ai principi costituzionali e non soddisfa le esigenze di indipendenza e di autonomia della magistratura amministrativa regionale, decide il non passaggio agli articoli.

1. **TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, ALBARELLO**

TOMASSINI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la nostra proposta di non passaggio agli articoli si basa su alcune considerazioni di particolare rilievo, che investono il disegno di legge nella sua impostazione ideologica e nei principi che lo informano e lo ispirano.

La discussione generale nulla ha chiarito, anzi ha posto in evidenza un vizio di forma che infirma la validità e l'efficacia riformatrice del disegno di legge e pone in luce la non rispondenza di esso ai principi della Costituzione e la inidoneità a realizzare una seria e verace trasformazione della giustizia amministrativa così come oggi viene universalmente intesa.

A riguardo, mi limito ad esprimere il pensiero del mio Gruppo nelle seguenti proposizioni. Prima proposizione: non vi è un sostanziale collegamento con l'articolo 125 della Costituzione. La norma prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado in forma decentrata. Il significato è chiaro: i tribunali amministrativi devono intendersi come strumenti giurisdizionali autonomi nell'ambito delle collettività locali, a garanzia e a tutela del cittadino, in contrapposizione alla concezione di una giustizia amministrativa accentrata e burocratizzata. Ebbene, il disegno di legge non traduce in forme concrete il dettato e lo spirito della Costituzione, dal momento che, subordinando il tribunale amministrativo al Consiglio di Stato, esclude il collegamento regionale.

Seconda proposizione: il mancato collegamento regionale comporta anche la negazione dell'autonomia. Nella previsione costituzionale, il principio del doppio grado presuppone autonomia rispetto al giudice di appello ma, così come la legge è concepita e così come gli organismi sono strutturati, non si evita la subordinazione al Consiglio di Stato, giacchè essi vengono ad atteggiarsi in pratica a proiezioni periferiche di esso. La giurisprudenza del Consiglio di Stato eserciterà prevedibilmente, se non una *potestas*, almeno e certamente una *auctoritas* che determinerà nella generalità dei casi una di-

scendenza del pensiero giuridico e una cristallizzazione delle decisioni giurisprudenziali, con l'evidente pericolo di un'uniformità a tutto danno di una reale giustizia.

Terza proposizione: la mancata autonomia dell'organo si riflette sull'indipendenza del giudice e del singolo magistrato. Sotto tre aspetti l'indipendenza del magistrato è stata violata: infatti la sua carriera sotto l'aspetto interno dipende dall'alta dirigenza del Consiglio di Stato e sotto l'aspetto esterno dipende dal Consiglio dei ministri; inoltre, il collegio è presieduto da un magistrato dal quale dipende la carriera degli altri componenti del collegio. Il collegio perciò non è indipendente. Ma la caratteristica più saliente e più grave è data dalla norma che prevede le nomine governative; essa è palesemente anticostituzionale. È vero che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1967, stabilì che le nomine politiche dei magistrati non sono di per sé anticostituzionali, quando avvengono con la graduale immissione di magistrati in un corpo già formato; non sarebbero più costituzionali se fosse prevista l'immissione in una sola volta di una parte consistente di magistrati.

Orbene, il disegno di legge sotto questo aspetto è anticostituzionale, perchè prevede proprio l'ipotesi contraria prevista dalla Corte costituzionale con l'immissione della metà dei magistrati di nomina politica.

Quarta proposizione: è necessario sentire preventivamente le regioni. Da ogni parte e, in particolare, dai consigli regionali provengono richieste di una consultazione preventiva delle regioni, prima che questa legge venga votata. Questo è uno dei motivi, fra gli altri da me già esposti, che ci hanno indotto a presentare la proposta perchè, riesaminando la legge con maggior ponderazione, meditazione e riflessione, previa consultazione delle delegazioni regionali, si realizzi veramente uno strumento giuridico per attuare i principi fondamentali della Costituzione e realizzare organismi veramente idonei per una più concreta giustizia amministrativa. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proposta

di non passaggio agli articoli presentata dal senatore Tomassini e da altri senatori.

M U R M U R A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se ha un valore l'autorizzazione a presentare la relazione in Assemblea dopo i lavori della Commissione, dobbiamo dichiararci per la reiezione della proposta di non passaggio agli articoli dei due disegni di legge.

Abbiamo ieri cercato di dimostrare, così come si era fatto precedentemente in sede di relazione scritta, che i motivi di inadempienza costituzionale denunciati non hanno alcuna validità e sussistenza: come, secondo la maggioranza della Commissione e secondo il relatore, non ha nessuna validità il principio di sentire il parere dei consigli regionali su questo argomento. Il problema dell'organizzazione della giustizia, soprattutto della giustizia amministrativa, non è tra le competenze che l'articolo 117 rimette ai Consigli regionali; è un fatto che investe e riguarda esclusivamente l'autorità centrale. La amministrazione della giustizia non è qualcosa da distribuirsi tra le varie regioni, ma un fatto unitario di competenza dello Stato e per noi deve rimanere di competenza della amministrazione centrale.

Per queste considerazioni chiediamo la reiezione della proposta di non passaggio agli articoli testè illustrata dal senatore Tomassini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Per le ragioni esposte nel mio intervento in sede di discussione generale il Governo è contrario alla proposta del senatore Tomassini.

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista purtroppo è costretto a votare a favore della proposta del senatore Tomassini

e di altri senatori. Dico purtroppo perchè il ritardo, al quale si è riferito poco fa l'onorevole Restivo, ormai di oltre quattro anni, mi pare, dalla prima sentenza della Corte costituzionale relativamente alle giunte provinciali amministrative, è un ritardo notevole. Certo anche noi sentiamo l'urgenza di colmare il vuoto legislativo, ma credevamo di aver dimostrato nella relazione di minoranza del collega Gianquinto e nei nostri interventi come non si potesse, con facile ma troppo comodo gioco di parole, riversare sulle minoranze e sull'opposizione di sinistra la responsabilità di un comportamento dilatorio che è prima di tutto ed esclusivamente del Governo e delle maggioranze che lo hanno appoggiato in tutti questi anni.

Siamo costretti, ripeto, ciononostante — anche se questo si può prestare a qualche pretestuosa polemica che però non ha fondamento — a votare a favore della proposta Tomassini per una ragione molto semplice, signor Ministro. Qualche settimana fa c'è stata una saggia decisione della Conferenza dei capigruppo del Senato, sollecitata dal Presidente del Senato: quella di differire un po' nel tempo la discussione di questo disegno di legge e di interrompere provvisoriamente quella del disegno di legge n. 752 allo scopo di tentare di enucleare le questioni essenziali del contrasto e, per quanto possibile, cercare di contemperarle o per lo meno di valutarle sotto il profilo di leggi che fossero funzionanti e decenti.

Questo tentativo è fallito. E dal momento che lei, signor Ministro, ha dato atto al senatore Tesauro e al senatore Murmura di aver fatto tutto per portare in porto la legge, sono costretto a nome del Gruppo comunista a dissentire pienamente da questa valutazione. Il senatore Tesauro ed il senatore Murmura ci hanno opposto sempre e soltanto dei *fins de non recevoir*, ci hanno posto degli *ultimatum*...

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Mi sono rivolto a tutti i componenti la Commissione, anche a lei, senatore Perna.

P E R N A . Lo so, comunque questi senatori ci hanno posto soltanto degli *ultimatum*.

Ancora ieri sera il senatore Murmura è venuto qui con quattro pagine dattiloscritte in cui nulla si è detto sul contenuto della discussione avvenuta in quest'Aula, nemmeno per quanto concerne gli oratori della maggioranza. Questo tipo di comportamento lo consideriamo inammissibile non soltanto — ma non vorrei aprire altre polemiche — perchè sarebbe forse difficile stabilire in base a quali teorie del diritto pubblico il senatore Tesauro, che per tanti anni ha ricoperto cattedre di insegnamento nelle nostre università, oggi appoggia questa posizione (comunque non voglio nemmeno sfiorare questo argomento), non soltanto per questo, dicevo, ma perchè se c'è stata una decisione impegnativa per tutti i Gruppi, comunicata alla Assemblea, che il Senato ha approvato, su questa si doveva lavorare non per fare un favore a noi ma per portare avanti più rapidamente l'esame di questi progetti di legge, per formularli meglio, per evitare quelle questioni delicate di principio, che lo stesso Ministro poco fa ha ricordato, e per evitare le altre ben più gravi che si riferiscono all'altro disegno di legge dove vi sono per lo meno venti questioni di legittimità costituzionale.

Quindi non si tratta di fare un favore a noi. Certo abbiamo apprezzato il fatto che nel tono del Ministro dell'interno questa sera vi sia stato un modo di esprimersi assai diverso da quello apolitico, preordinato e prescritto del senatore Murmura. Lo abbiamo ben sentito, ma ciò non cambia la sostanza della questione politica, onorevole Restivo. Lei, in sostanza, ci ha detto che il mondo non fa mai cose perfette e che non si può ottenere tutto. Ma noi non avevamo chiesto tutto quello che si poteva fare con i tribunali amministrativi, avevamo chiesto soltanto una parte. Lei ha affermato l'impossibilità di fare determinate cose riconoscendo che non vi erano impedimenti costituzionali ma che vi era una scelta di opportunità politica del Governo che voleva una determinata composizione dei tribunali amministrativi e un determinato procedimento di nomina a totale libito e discrezione del Governo (per cui già si fanno i nomi, insisto nel dirlo, dei candidati ai primi 60 posti da coprire; queste voci circolano nei Gabinetti se non del

Ministero dell'interno per lo meno della Presidenza del Consiglio dei ministri, e siamo disposti a darne la documentazione).

Di fronte a questa situazione non possiamo non dare una dimostrazione chiara della nostra totale, completa dissociazione di responsabilità. Chiediamo questo anche perchè si è tanto parlato di una maggioranza della 1ª Commissione. Ma, onorevoli colleghi, quale maggioranza? Abbiamo avuto prima un gruppo della maggioranza di Governo che ha sostenuto tesi diverse. Questo gruppo, sul finire dei lavori della Commissione, si è improvvisamente tacitato e pur senza cambiare ufficialmente parere ha lasciato che fosse licenziato per l'Aula un determinato testo. Quando il testo è arrivato in Aula ed è arrivato anche quello sulle Corti dei conti, quel Gruppo, cioè il Gruppo del partito socialista italiano (è un segreto di Pulcinella, lo sanno tutti), è ritornato alla sua posizione primitiva; e noi abbiamo ascoltato con interesse e con piacere l'intervento del collega Righetti e quello del collega Zuccalà. Dopo di che, in questa discussione generale, il Gruppo del partito socialista italiano è stato stranamente silenzioso.

Sono certo fatti che riguardano la maggioranza di governo e noi non possiamo dolerci se all'interno della maggioranza vi sono dei cambiamenti di opinione; non possiamo dolercene noi, che siamo un partito di opposizione. Ma è singolare il fatto che si continui a parlare di una maggioranza della 1ª Commissione e, per essa, di una maggioranza del Senato che alternativamente vede come componenti essenziali ora il Partito socialista italiano ora le destre, compresa quella fascista.

Anche per questo motivo attraverso il voto noi desideriamo un chiarimento politico. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, di fronte alla proposta avanzata dal senatore Tomassini il Gruppo che ho l'onore di presiedere voterà contro. Le ra-

gioni sono state espresse già preventivamente nei nostri interventi, soprattutto perchè avendo il proponente sintetizzato la domanda in proposizioni, tra cui il rilievo che la norma contenuta nell'articolo 125 della Costituzione era quasi integrativa della norma contenuta nell'articolo 117, cioè dando alle regioni dei compiti che l'articolo 117 non prevede, noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che vi è una considerazione dalla quale non si può prescindere, e cioè che gli istituendi tribunali amministrativi non sono istituzionalmente connessi alla regione. Essi sono collegati alla regione dal punto di vista di riferimento meramente geografico.

Non si può sostenere che l'articolo 125, quasi a modifica o a integrazione della norma ordinativa contenuta nell'articolo 117, dia diritto alla regione — a parte le interferenze sull'ordinamento giudiziario — ad avere comunque interferenza nei tribunali. Il *nomen iuris* di tribunali regionali ha semplicemente riferimento geografico e non certo giuridico, relativo all'ordinamento.

Tutte le critiche, senatore Tomassini e onorevoli colleghi, possono essere fatte circa la nomina dei giudici. Anche noi abbiamo fatto critiche nel nostro intervento: questo è un fatto che riflette l'ordinamento giudiziario concepito *latu sensu*, compreso l'ordinamento della giustizia amministrativa.

L'articolo 125, onorevoli colleghi, è veramente chiaro. Se anche potesse esservi un dubbio, che la sistematica dovrebbe allontanare, vi è un argomento letterale: recita l'articolo 125, secondo comma, della Costituzione: « Nella Regione » (intesa in senso geografico) « sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica ».

Pertanto questa norma costituzionale, così insolitamente icastica, toglie ogni possibilità e rende vano ogni tentativo effettuato da qualche regione di allargare la propria competenza attraendo anche, sia pure nel campo amministrativo, l'ordinamento della giustizia, con la scelta e la nomina dei giudici per il primo impianto di questi istituti di giustizia amministrativa.

Onorevoli colleghi, noi siamo nettamente contrari alla proposta anche perchè c'è una norma costituzionale così chiara che non soffre assolutamente di interpretazioni estensive, che sarebbero nel caso assolutamente velleitarie oltre che abnormi e illegittime. Grazie, Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

I A N N E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta formulata dal senatore Tomassini non ci trova consenzienti per diverse ragioni e innanzitutto per una ragione di ordine politico. Noi stiamo combattendo in quest'Aula una battaglia per attuare la Costituzione; e credo che i comunisti dovrebbero essere ben lieti che finalmente un gruppo di disposizioni previste dalla nostra Costituzione trovino realizzazione e attuazione. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Ora, accogliere la proposta del senatore Tomassini significherebbe davvero procrastinare l'attuazione della Costituzione in questo settore per molto tempo ancora; e noi non ci sentiamo di assumerci questa responsabilità.

Le argomentazioni che sono alla base della proposta del senatore Tomassini, avallate in parte anche dal senatore Perna, il quale peraltro si è reso conto della grave responsabilità che i Gruppi dell'estrema sinistra si vanno assumendo nel votare la proposta di non passaggio agli articoli...

P E R N A . La responsabilità è vostra!

I A N N E L L I . Dicevo che le argomentazioni che stanno alla base della proposta del senatore Tomassini, avallate in parte dal senatore Perna, non mi sembrano davvero fondate. Per quale ragione in definitiva i colleghi di parte comunista e socialproletaria desiderano non passare alla votazione degli articoli? Essi dicono: i tribunali regionali amministrativi così come sono stati concepiti e strutturati sarebbero in una situa-

zione di subordinazione rispetto al Consiglio di Stato. Ma io mi chiedo e chiedo ai colleghi: se i tribunali amministrativi regionali sono tribunali di prima istanza... (*Proteste dall'estrema sinistra*).

G I A N Q U I N T O . Non abbiamo detto questo noi! Non può andare avanti dicendo questo...

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, lasci finire. Ognuno dice quello che pensa.

G I A N Q U I N T O . Noi abbiamo detto che lo stato giuridico di questa magistratura è...

I A N N E L L I . Adesso vengo a trattare il punto, senatore Gianquinto, abbia pazienza!

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli, le ricordo il tempo.

I A N N E L L I . Ma le interruzioni, signor Presidente...

P R E S I D E N T E . Sono calcolate.

I A N N E L L I . Dunque, i tribunali amministrativi regionali sono concepiti come tribunali di prima istanza per la giustizia amministrativa. Le decisioni dei tribunali amministrativi regionali sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato sì o no? Ed allora che cosa significa dire che i tribunali amministrativi regionali sono subordinati al Consiglio di Stato se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha competenza a giudicare... (*Vivaci e reiterate interruzioni dall'estrema sinistra*).

G I A N Q U I N T O . Non diciamo questo noi!

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, si moderi, che le fa male. Conservi le sue forze per Venezia! E lei, senatore Iannelli, non raccolga le interruzioni.

I A N N E L L I . Sono nell'impossibilità di discutere dal punto di vista tecnico. Qui non c'è un problema di ordine politico, signor Presidente. Vorrei convincere i senatori di parte comunista e i senatori socialproletari che alcune norme... (*Interruzione del senatore Tomassini*). Certo, però almeno voglio dimostrare quanto siano pretestuose le vostre motivazioni. (*Vivavi proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli, svolga il suo pensiero, non si preoccupi dei giudizi che verranno dati.

I A N N E L L I . Signor Presidente, se lei vuole essere così cortese di ascoltarmi e di farmi ascoltare, le sarò molto grato.

P R E S I D E N T E . Senz'altro, io mi interessò alle sue argomentazioni e preghe-
rei i colleghi di fare altrettanto.

I A N N E L L I . Se questa è la vostra preoccupazione — almeno io l'interpreto così — posso affermare che non condivido il vostro pensiero. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*). Scusate, onorevoli colleghi, quando voi dite che la sezione del tribunale amministrativo regionale è presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato e per ciò stesso la sezione del tribunale amministrativo regionale non è indipendente perchè è presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, voi assumete... (*Proteste del senatore D'Angelosante*).

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli, si limiti ad una dichiarazione di voto e non riapra il dibattito.

I A N N E L L I . Allora, amici comunisti, se vogliamo discutere e davvero portare in porto questa legge con volontà e con senso di responsabilità, mettiamoci d'accordo su determinati punti su cui la discussione può svolgersi. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P E R N A . Sentiamo il relatore!

I A N N E L L I . Ma che c'entra il relatore! Lui esprime il pensiero della Commissione e in sede di Aula si può aprire una discussione.

P R E S I D E N T E . Non mi faccia ripetere che la discussione non si può affatto riaprire, in sede di dichiarazione di voto.

I A N N E L L I . No, signor Presidente! Ma si può riaprire quando discuteremo gli articoli!

P R E S I D E N T E . Ma non in questa sede!

I A N N E L L I . Allora se i senatori comunisti avranno la compiacenza di non votare la proposta del senatore Tomassini, avranno modo di discutere articolo per articolo e vedremo se saranno accolte le loro tesi o si confronteranno le tesi della maggioranza con quelle della minoranza.

P R E S I D E N T E . Questa compiacenza non possono averla perchè hanno già dichiarato che votano a favore della proposta Tomassini. Quindi spetta alla maggioranza votare in senso contrario offrendo l'occasione ai colleghi che avranno votato a favore di difendere il loro punto di vista ulteriormente.

I A N N E L L I . Il mio, signor Presidente, era un invito a riconsiderare il loro atteggiamento; tuttavia prendo atto che non è possibile, visto che essi si sono ormai espressi, protrarre una discussione su questo tema.

Comunque in sintesi ritengo che bisogna passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge e che in quella sede si potrà aprire un dialogo e un confronto e che si potranno assumere atteggiamenti che potranno venire incontro alle esigenze delle diverse posizioni.

Questo è il nostro pensiero, per cui voteremo contro la proposta pur dichiarandoci fin d'ora disponibili a discutere ampiamente i singoli articoli.

C A R R A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non aspiro a persuadere nessuno a mutare opinione. Credo però giusto che in quest'Aula ci sia anche la voce di coloro che sono contrari alla proposta di non passaggio agli articoli e la giustificazione del voto contrario che la mia parte darà a questa proposta.

Si tratta di un disegno di legge che mira ad attuare l'articolo 125 della Costituzione e che, dal nostro punto di vista di regionalisti da sempre e convinti, non da regionalisti convertiti (*commenti dall'estrema sinistra*), viene a rendere più penetrante l'ordinamento regionale dello Stato; nel contempo è un disegno di legge che, nell'istituire gli organi di giustizia amministrativa regionale, garantisce in primo luogo ai cittadini il rispetto da parte della stessa regione delle leggi dello Stato e delle leggi regionali. Sotto questo riflesso è chiaro che avendo i tribunali di giustizia amministrativa regionali una funzione giurisdizionale sugli organi istituzionali della regione, non possono essere neanche in parte una emanazione degli organi regionali, come non sono emanazione degli organi dello Stato gli altri organi giurisdizionali dello Stato medesimo. Il giorno in cui volessimo immaginare un tipo di magistratura che fosse in tutto o in parte elettiva, potremmo anche studiare e realizzare l'ipotesi, ma si dovrebbe trattare di una magistratura elettiva, non ad opera di coloro i cui atti devono essere giudicati da questa magistratura, ma elettiva mediante elezioni dirette popolari.

Noi siamo per il passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge perchè non crediamo che ci sia una lesione del doppio grado di giurisdizione per la circostanza che i giudici dei tribunali amministrativi avranno come presidente un consigliere di Stato. Tanto poco è comprensibile questa preoccupazione che, come tutti sappiamo, nella giurisdizione ordinaria i presidenti di corte d'appello hanno il grado e possono as-

sumere le funzioni di presidenti di sezione della Corte di cassazione e i presidenti di sezione della corte d'appello hanno il grado e possono assumere la funzione di consiglieri di Corte di cassazione. È normale nello svolgimento dell'attività giudiziaria che un organo sia presieduto da un magistrato che ha il grado e che può essere chiamato a svolgere le funzioni della magistratura superiore.

Se il problema dell'autonomia di questi tribunali regionali amministrativi sta in questa circostanza, mi pare che la preoccupazione sia infondata. Se sta nella circostanza che i giudici che comporranno questi tribunali non hanno carattere elettivo ma burocratico, cioè sono degli appartenenti ad un ordine amministrativo, il discorso non muta con riferimento alla generale costituzione dell'ordine giudiziario. Se c'è stata da qualche altra parte l'osservazione che con l'articolo 40, in via transitoria, vengono nominati dei componenti i collegi amministrativi giudiziari regionali senza concorso, sebbene con talune rigorose cautele... (*commenti dall'estrema sinistra*). Le cautele sono quelle contenute nell'articolo 40 che io non leggo e non commento perchè non intendo incorrere nel richiamo del Presidente, dato che di questo si dovrà parlare al momento dell'esame degli articoli.

Dicevo quindi che se l'articolo 40 prevede che ci sia una nomina straordinaria di componenti di questi tribunali per la prima loro costituzione, non vedo che in questo ci sia alcunchè di contrario alla Costituzione la quale dice che ai pubblici uffici si accede di regola per concorso, a meno che la legge non disponga diversamente. È chiaro che la legge non può disporre diversamente in maniera arbitraria e che sarebbe arbitrario prevedere che in ogni caso i componenti di questi tribunali amministrativi fossero nominati normalmente con la procedura di cui all'articolo 40, ma qui siamo dinanzi ad una situazione per cui è urgente provvedere alla carenza di quest'organo di giurisdizione amministrativa. Ed è appunto in funzione di questa urgenza che si è prevista, in via transitoria, la nomina straordinaria dei componenti di detti tribunali.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, non sono riuscito a ravvisare — e così il mio Gruppo — le preoccupazioni nè di ordine politico, cioè di lesione delle prerogative dell'ente regione, nè di ordine tecnico, cioè di lesione di norme costituzionali che sono, se abbiamo ben capito, alla base della proposta di non passaggio agli articoli. Pertanto il mio Gruppo si augura che, votando il passaggio agli articoli di questa legge, si possa al più presto realizzare uno strumento che sia garanzia di giustizia amministrativa in ordine agli atti delle regioni e sia garanzia di più rapida giustizia amministrativa per i cittadini anche per gli atti dello Stato cui essi sono sottoposti. (*Vivi applausi dal centro*).

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, il collega senatore Palumbo nel suo intervento della scorsa settimana in sede di discussione generale ha già messo in evidenza quelli che a noi sembrano gli aspetti positivi di questa legge, ripresi peraltro anche negli interventi di altri colleghi, ed ha anche rilevato quelli che sono i difetti della legge medesima. Pensiamo che a questi difetti, in base all'esperienza, potrà in seguito provvedere il Parlamento, ma per intanto non crediamo che sussistano ragioni per fermare l'iter della stessa che dà garanzia di certezza del diritto ed è anche urgente. Per questo motivo voteremo contro la proposta del senatore Tomassini.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, credo che nessuno dei colleghi debba essere preoccupato che io faccia un lungo discorso; tutt'altro. Intendo soltanto dire ai colleghi che abbiano un minuto di pazienza: ho preso la parola perchè, a causa dei miei impegni nel Parlamento europeo, non ho potuto par-

tecipare alla discussione generale su di un argomento, nel quale, numerosa che sia o meno, la presenza repubblicana in quest'Assemblea riteneva doveroso esprimere una propria valutazione. Sento parlare di regionalisti della prima o dell'ultima ora, sento parlare delle esigenze dello stato di diritto; credo non ci sia nessuno in quest'Aula che possa contestare i meriti e comunque le fedeltà dei repubblicani a questi ideali e a queste esigenze.

La ragione del mio intervento, onorevole Presidente, sta nel motivare il mio voto contrario all'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, per questi due motivi: innanzitutto, perchè è urgente trarsi fuori da una situazione assurda, in un'Italia che si dice maestra e patria del diritto, e in secondo luogo perchè è mia convinzione che si potrà, in relazione agli articoli, soddisfare alcune esigenze di miglioramento, ma che il precluderne l'esame sarebbe veramente errato da parte di questa Assemblea. Ecco perchè voterò contro l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ora alla votazione della proposta di non passaggio agli articoli.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Tomassini, Naldini, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Adamoli, Brambilla, Vignolo, Salati, Lugnano, Sema, Romano, Piovano, Benedetti, Sotgiu e Venanzi hanno richiesto che la votazione sulla proposta di non passaggio agli articoli, presentata dal senatore Tomassini e da altri senatori, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli alla proposta di non passaggio agli articoli risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Piccioni).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Piccioni.

A R N O N E Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Adamoli, Albarello, Anderlini, Antonini, Benedetti, Bera, Bertone, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Brambilla,

Catalano, Cavalli, Cerri, Cinciari Rodano Maria Lisa, Colombi, Compagnoni, Cuccu, D'Angelosante, Del Pace, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabretti, Farneti Ariella, Filippa, Fortunati, Fusi,

Galante Garrone, Gatto Simone, Gianquinto, Guanti,

Illuminati,

Li Vigni, Lugnano,

Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Manenti, Maris, Masciale,

Orlandi, Ossicini,

Palazzeschi, Papa, Pegoraro, Pellicanò, Perna, Petrone, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio,

Renda, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi,

Salati, Scarpa, Scoccimarro, Secchia, Sema, Soliano, Sotgiu, Stefanelli,

Tedesco Giglia, Terracini, Tomassini, Tropeano,

Venanzi, Vignola.

Rispondono no i senatori:

Accili, Albertini, Andò, Angelini, Arena, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Baldini, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Bergamasco, Berthet, Bertola, Bettiol, Biaggi, Bisori, Bolettieri, Bonaldi, Brugger, Bruni, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caron, Carraro, Cassano, Cassarino, Cassiani, Castellaccio, Cavezzali, Cerami, Chiariello, Cifarelli, Colella, Coppo, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio,

Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, Darè, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Dinaro,

Fada, Falcucci Franca, Ferrari, Ferri, Ferroni, Filetti, Finizzi, Follieri, Formica, Franza,

Garavelli, Genco, Germanò,

Iannelli, Indelli,

Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lucchi,

Martinelli, Mazzoli, Medici, Montini, Morandi, Murmura,

Nencioni, Niccoli,

Pala, Palumbo, Pennacchio, Picardi, Piccolo, Pieraccini, Pozzar, Premoli,

Ricci, Righetti, Ripamonti, Rosa, Rotta, Russo,

Salari, Sammartino, Scardaccione, Schiavone, Scipioni, Segnana, Serra, Signorello, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Tansini, Tannucci Nannini, Tesauero, Tiberi, Torelli, Treu,

Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Valraldo, Venturi Giovanni, Volgger,

Zaccari, Zelioli Lanzini, Zenti, Zonca, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Bardi e Lisi.

Sono assenti per incarico del Senato i senatori:

Aimoni, Albarello, Alessandrini, Argiroffi, Barra, Berlanda, Bonadies, Catellani, Colleoni, De Dominicis, De Falco, De Leoni, Del Nero, Dindo, Farabegoli, La Rosa, Minella Molinari Angiola, Perrino, Picardo, Pinto, Senese, Tolloy, Trabucchi, Veronesi, Vignola, Zannini.

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sulla proposta di non passaggio agli articoli:

Senatori votanti	198
Maggioranza	100
Favorevoli	75
Contrari	123

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1351 nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

A R N O N E , *Segretario:*

TITOLO I.

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 1.

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Sedi e sezioni staccate).

Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 49.

Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-

Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio è composto di tre sezioni, con sede a Roma.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

A R N O N E, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « nei capoluoghi », con le altre: « nel capoluogo ».

1.2 **TRABUCCHI**

Al terzo comma, dopo le parole: « Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna », inserire l'altra: « Lazio », e, conseguentemente, sopprimere l'ultimo comma.

1.1 **TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU**

Al terzo comma, sostituire le parole: « nelle norme di attuazione della presente legge previste dall'articolo 49 » con le altre: « entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le Regioni interessate ».

1.4 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA**

Al quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Essa ha sede a Bolzano e alla sua attuazione si provvede con altra legge secondo le norme di cui agli articoli 46 e 47 della legge costituzionale contenente modificazioni dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ».

1.5 **FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI, TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA, SOTGIU**

Al quarto comma, ultimo rigo, sostituire, le parole: « si provvede con altra legge », con le altre: « si provvederà con legge speciale ».

1.3 **TRABUCCHI**

P R E S I D E N T E. Poichè il senatore Trabucchi non è presente, l'emendamento 1.2 da lui presentato è decaduto.

T O M A S S I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in alcune regioni sono state istituite delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali. Con l'emendamento 1.1 propongo che l'elenco di tali regioni venga ampliato aggiungendo anche il Lazio. E ciò per ovvi motivi. Il Lazio è una regione che si caratterizza per un notevole sviluppo industriale e va acquistando una dimensione notevole; in particolare la provincia di Latina dove molte controversie sorgono a causa delle espropriazioni, delle licenze edilizie o di situazioni in cui sono coinvolti rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini.

Perciò insisto che venga accolto l'emendamento proposto, augurandomi che in sede di attuazione, nel disporre le sedi distaccate, sia istituita una sede distaccata del tribunale regionale Lazio nel capoluogo di provincia di Latina.

V E N A N Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Intendo illustrare l'emendamento 1.4. Il terzo comma del disegno di legge in esame, oltre a prevedere le regioni nelle quali saranno istituite le sezioni distaccate, prescrive nell'ultima sua parte che la fissazione delle sedi e la determinazione delle circoscrizioni di queste sezioni staccate saranno stabilite dalle norme di attuazione previste dall'articolo 49; e cioè dal regolamento d'attuazione che dovrà essere ema-

nato, come dice l'articolo 49, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Abbiamo già avuto molte volte occasione e modo durante la discussione generale di questo disegno di legge di sottolineare come non siano state tenute in conto le regioni e come, in sostanza, alcuni accenni, contenuti nell'ordine del giorno testè respinto dal Senato, presentato dal senatore Tomassini che sottolineava questo particolare aspetto, siano confermati proprio dall'esame della presente norma. Se è vero infatti che in tema di giurisdizione e di determinazione delle competenze per l'istituzione dei tribunali regionali amministrativi, come adempimento dell'articolo 125, comma secondo della Costituzione, è compito legislativo precipuo dello Stato, per la determinazione in sede amministrativa delle sezioni staccate di questi tribunali amministrativi regionali non si è sentita neppure l'esigenza che venissero consultate le regioni che, proprio nella determinazione delle relative circoscrizioni e nella fissazione delle sedi di queste sezioni distaccate, possono avere specifica competenza ed una visione particolare di questo problema che è quello, in primo luogo, di rendere più facile e agevole l'accesso alla giustizia amministrativa da parte dei cittadini; quindi le regioni sono le più idonee ad essere utili consiglieri per l'emanazione del provvedimento che dovrà determinare le circoscrizioni e fissare le sedi.

Ecco le ragioni di questo nostro emendamento che rinvia al decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, l'emanazione di questo provvedimento, sentite, però, le regioni interessate. Ci sembra che questo nostro emendamento sia quanto mai opportuno se si pensa che anche in sede di emanazione dei decreti delegati questa procedura è stata utilmente seguita e ci auguriamo, anzi, che in occasione della fine ormai prossima dei lavori della competente Commissione parlamentare possano le regioni nella piezza delle loro funzioni opportunamente suggerire ed indirizzare le deliberazioni del Consiglio dei ministri e la proposta del Ministro interessato per la fissazione delle sedi delle sezioni staccate e per la determinazione delle relative circoscrizioni.

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.5 non avrebbe bisogno di illustrazione tanto è, nella sua formulazione, semplice e chiaro. Se mi permetto di illustrarlo è perchè voglio sottolineare una questione che ritengo abbia rilevanza politica. L'emendamento in sostanza afferma, come del resto il disegno di legge, che la sezione decentrata del tribunale regionale amministrativo del Trentino Alto-Adige è a Bolzano e che all'attuazione della sezione decentrata di Bolzano si provvede con una legge così come per le altre sezioni decentrate; ma, afferma l'emendamento, la legge deve seguire le norme contenute negli articoli 46 e 47 della legge costituzionale che ha apportato modificazioni allo statuto speciale del Trentino Alto-Adige; una legge che è stata approvata dal Senato se non erro la settimana scorsa e della quale, siccome non è stata ancora, almeno così mi sembra, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, non è stato possibile indicare il numero. Ritengo opportuno però leggere ai colleghi il disposto non tanto dell'articolo 46 quanto dell'articolo 47 della legge citata. L'articolo 47 dice che i componenti della sezione della provincia di Bolzano di cui all'articolo 48 dello statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici. E questo si comprende; subito dopo questo articolo fa una affermazione che è molto significativa in riferimento al disegno di legge che abbiamo in discussione: « La metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano ».

Ecco perchè mi sono permesso di illustrare un emendamento già di per se stesso chiarissimo. Proprio per sottolineare questa profonda contraddizione; il Parlamento per quattro volte ha votato una disposizione che dice esattamente che la metà dei componenti la sezione del tribunale regionale amministrativo avente sede in Bolzano è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano; una disposizione cioè che impone la partecipazione dei laici ai tribunali di giustizia amministrativa. Ad una settimana di distanza

o poco più da quando il Senato si è espresso in questo modo, approviamo un testo di legge che dimentica assolutamente quanto una settimana fa abbiamo deciso. È vero che l'onorevole Ministro nel suo intervento a proposito della possibilità o meno della partecipazione dei laici ha espresso rilievi abbastanza interessanti e ha affermato che la questione merita di essere esaminata, però, a parte le cose interessanti che il Ministro può aver detto, rimane il fatto che poi quando si deve passare a decidere, e vi passeremo tra non molto, daremo a questo problema una soluzione del tutto diversa da quella che abbiamo dato appena una settimana fa. Voglio richiamare l'attenzione del Senato tutto su questa profonda contraddizione che a me sembra non fa onore al nostro Parlamento perchè ritengo che sia inconcepibile il fatto che a distanza di pochi giorni si modifichi radicalmente il modo di pensare, di agire e di decidere. (*Commenti del senatore Masciale*).

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 1.3 del senatore Trabucchi.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, siamo favorevoli alla prima parte di esso, cioè all'inserimento del Lazio tra le regioni per le quali è consentita l'istituzione di sezioni staccate. Siamo però contrari alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Per quanto attiene agli emendamenti 1.4 e 1.5 siamo contrari per le ragioni che sono state già esposte relativamente alla costituzione e alla composizione, nè ci pare che il chiarimento previsto dall'emendamento 1.4 possa essere determinante ai fini dell'interpretazione della norma suggerita dalla Commissione.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, concordo con le considerazioni espresse ora dal relatore per quanto riguarda l'emendamento 1.1.

Per quanto concerne l'emendamento su cui ha fornito dei chiarimenti il senatore Sotgiu, sostanzialmente la dizione contenuta nel disegno di legge non richiede la specificazione prospettata. È chiaro che la emananda legge a cui il testo governativo si richiama deve muoversi nell'ambito delle disposizioni di carattere costituzionale che regolano la materia. Non capisco perchè debba introdursi un emendamento per specificare qualcosa che è già detto nel penultimo comma dell'articolo 1: infatti in tale comma si parla di un ordinamento speciale da definire con altra legge e si capisce che questa legge non può muoversi che nell'ambito dei limiti derivanti da norme costituzionali ...

G I A N Q U I N T O . Ma è questione di chiarezza.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. L'articolo mi sembra sufficientemente chiaro.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, ella ha detto che concordava con il relatore ma, al fine di chiarire l'oggetto su cui l'Assemblea deve votare, faccio osservare che, con l'accettazione della sola prima parte dell'emendamento 1.1, potrebbe determinarsi una disarmonia fra il terzo comma e l'ultimo comma dell'articolo 1.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Il rilievo, onorevole Presidente, ha un'indubbia fondatezza e vorrei pregare il senatore Tomassini, accogliendo l'autorevole suggerimento che sul piano della tecnica legislativa ci è stato dato, di tornare allo schema previsto nella proposta governativa.

Il tribunale amministrativo di Roma viene ad assorbire un complesso di competenze, come si evince dal testo degli articoli: ad esso sono affidati i giudizi su tutti quegli atti dell'amministrazione centrale che, ad esempio, pur riferendosi alla situazione di un soggetto che è incardinato nel ruolo amministrativo di un ufficio periferico, implicano delle valutazioni di carattere generale.

Infatti, secondo quanto disposto dall'ultimo comma, il Lazio avrà ben tre sezioni e l'ubicazione di queste sezioni a Roma è dovu-

ta al fatto che buona parte delle controversie che saranno giudicate da questo tribunale non attengono tanto ad attività di enti locali, ma riguardano attività dell'amministrazione centrale dello Stato. Si tratta quindi di un criterio di organizzazione del lavoro in modo da garantire rapidità ed efficienza dell'attività giudiziaria.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Vorrei chiarire che il rilievo del Presidente mi ha preceduto e lo ringrazio. Estendiamo naturalmente anche al Lazio la possibilità di istituire sedi staccate. Se poi diciamo che il tribunale amministrativo regionale del Lazio è composto di tre sezioni con sede a Roma, cadiamo in contraddizione con la prima parte. Allora si potrebbe dire che il tribunale amministrativo del Lazio con sede in Roma può essere articolato in tre sezioni, ma ciò non toglie che si possano istituire sezioni staccate anche nelle province del Lazio perchè Roma è una città grande...

P R E S I D E N T E . Una delle tre o una quarta?

T O M A S S I N I . Una quarta; una delle tre a Roma non interessa. Faccio l'esempio della Corte d'appello che ha cinque sezioni e può istituire una sezione distaccata a Viterbo o a Frosinone eccetera. Questo è il concetto.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, le sezioni del tribunale amministrativo del Lazio hanno una competenza particolare, come ha testè ricordato anche l'onorevole Ministro, mentre la sezione distaccata che, come mi pare di aver compreso, il senatore Tomassini vorrebbe si istituisse, deve rientrare nella normalità degli altri tribunali

amministrativi regionali, senza avere i medesimi poteri e le stesse facoltà e competenze del tribunale amministrativo regionale con sede in Roma che ha competenza su atti dell'amministrazione centrale. Quindi se istituimo, come ha proposto il senatore Tomassini — e su questo la Commissione è d'accordo — una sezione staccata anche nel Lazio, oltre che nelle altre regioni, ciò deve rientrare nell'ambito della normalità delle competenze dei tribunali amministrativi regionali. (*Interruzione del senatore Tomassini*).

P R E S I D E N T E . Mi pare risulti chiaro che bisogna dare una formulazione diversa all'ultimo comma dell'articolo 1 per conciliarlo con la prima parte dell'emendamento 1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo, altrimenti nascerà un *busillis*.

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T E S A U R O . Credo che se medita un istante il senatore Tomassini su quello che avviene per l'organizzazione delle sezioni di corte d'appello e delle sezioni di tribunale ordinario, non si meraviglierà del fatto che si possa contemporaneamente parlare di una sezione staccata e di tre sezioni normali.

Abbiamo già uno schema che non ha offerto mai il fianco a perplessità o a dubbi di sorta. Siamo pronti, con la stessa lealtà con la quale abbiamo detto che si poteva anche per il Lazio pensare ad una sezione staccata, a suggerire una diversa formulazione, ma credo che sarebbe un errore.

P R E S I D E N T E . Quindi mi pare che lei immagina che, oltre quanto disporrebbe il nuovo comma terzo, ci sarebbero tre sezioni del tribunale amministrativo. Allora tanto vale dire: « Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre quanto dispone il secondo comma, ha tre sezioni con sede a Roma ».

Suggerisco questa dizione semplicemente per aiutare a chiarire quello che l'Assemblea deve votare.

T E S A U R O . Sarebbe forse più opportuno definire la questione in sede di coordinamento.

G I A N Q U I N T O . Assolutamente no!

P R E S I D E N T E . Coordiniamo le idee adesso, dopo di che sarà facile coordinare il testo.

T E S A U R O . Possiamo precisare che, oltre alla sezione staccata, in Roma vi sono tre sezioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, premessa l'accettazione da parte della Commissione e del Governo della prima parte dell'emendamento 1.1 del senatore Tomassini, quale sarà la nuova dizione dell'ultimo comma dell'articolo 1?

M U R M U R A , *relatore*. Sarà la seguente: « Il tribunale amministrativo regionale del Lazio è composto di tre sezioni, con sede a Roma, oltre alla sezione staccata di cui al terzo comma che precede ».

P R E S I D E N T E . Bisogna dire: « oltre alle sezioni staccate » perchè al terzo comma non si parla di una sezione ma indeterminatamente di sezioni staccate. Non so se poi ne istituiranno una o due.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. È meglio parlare di sezione staccata, altrimenti arriviamo ad una moltiplicazione di sezioni.

T O M A S S I N I . Sarebbe bene rileggere la formulazione definitiva.

M U R M U R A , *relatore*. « Il tribunale amministrativo regionale del Lazio sarà composto di tre sezioni, con sede a Roma, oltre le eventuali sezioni staccate di cui al terzo comma ».

T O M A S S I N I . Perchè eventuali? Se prima si dice che sono istituite sezioni staccate non si può poi parlare di sezioni eventuali.

M U R M U R A , *relatore*. Possono essere istituite una, due o tre sezioni.

T O M A S S I N I . È opportuno sopprimere la parola « eventuali ».

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Vorrei pregare il senatore Tomassini di limitare la modifica sulla quale in sostanza sono d'accordo, all'ultimo comma dell'articolo 1, con riferimento a « una » sezione distaccata. Il plurale del terzo comma si spiega in quanto con esso s'intende comprendere l'insieme delle sezioni che si vanno ad istituire in tutte le regioni. Ma se anche nel comma in esame parliamo di « sezioni », in sede di interpretazione si dirà che il potere, che discende dall'autorizzazione della legge non è di istituirne soltanto una ma almeno due. Poichè la finalità del suo emendamento, è quello di consentire la istituzione di « una » sezione staccata, pregherei di usare la formula: « oltre la sezione staccata di cui al terzo comma del presente articolo ».

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R R A R O . Onorevole Presidente, mi pare che la questione potrebbe essere risolta convenientemente se si invertisse la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo e si dicesse: « Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, è composto di tre sezioni ». Rimarrebbe così chiaro che è la sede romana che ha tre sezioni e nello stesso tempo non si verrebbe a contraddire quanto è stabilito nel terzo comma. Risulterebbe quindi che la sede di Roma del tribunale amministrativo del Lazio è composta da tre sezioni.

P R E S I D E N T E . Invertendo completamente il comma si potrebbe allora dire: « Oltre quanto disposto dal terzo comma

del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha tre sezioni, con sede a Roma ».

T E S A U R O . Questa è la formulazione più esatta.

M U R M U R A , *relatore*. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Presidente.

T O M A S S I N I . Sono d'accordo.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Sono favorevole alla formulazione proposta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, del senatore Tomassini e di altri senatori, nella cui seconda parte l'espressione: « e, conseguentemente, sopprimere l'ultimo comma » è sostituita dall'altra: « e, conseguentemente, sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Oltre quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha tre sezioni, con sede a Roma ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, del senatore Fabiani e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, malgrado l'avviso contrario espresso dal senatore Murrura e dal signor Ministro, vorrei insistere nella proposta che ha illustrato poc'anzi il senatore Sotgiu.

Infatti, se noi confrontiamo i tre testi notiamo che il testo del disegno di leg-

ge dice: « Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge ».

La legge costituzionale definitivamente approvata dal Parlamento sostituisce il testo attuale dell'articolo 78 dicendo: « Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con un'autonoma sezione nella provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo ».

Nelle norme finali e transitorie della stessa legge costituzionale si menzionano numerose disposizioni dello statuto e della legge costituzionale, per la quale sono previste norme di attuazione della legge costituzionale stessa, ma non sono previste per questo specifico punto.

Quindi è chiaro che nella nuova formulazione dell'articolo 78 dello statuto c'è un rinvio puro e semplice a una legge ordinaria, che non ha le caratteristiche della norma di attuazione statutaria. Lo stesso rinvio c'è nel testo proposto dalla Commissione che — non dobbiamo dimenticarlo — è stato redatto nello stesso testo pervenuto dalla Camera che era stato elaborato quando la legge costituzionale non era stata forse ancora votata nemmeno una volta in nessuno dei due rami del Parlamento.

Poichè con questa disposizione si dice che si provvederà con altra legge a dare ordinamento speciale alla sezione staccata in Bolzano, noi riteniamo che non si possa non richiamare la legge costituzionale in base alla quale questo ordinamento speciale è stabilito. Infatti non è automatico: sappiamo che anche nelle norme di attuazione previste dagli statuti speciali si sono commesse numerose violazioni dei principi contenuti negli statuti stessi. In questo caso non dire con chiarezza che la nuova legge, che è sempre un'altra legge e che non è comunque norma di attuazione già prevista nella legge costituzionale, si riferisce a quelle disposizioni costituzionali potrebbe facilmente offrire il fianco a notevoli contestazioni, come già ne sono avvenute in passato e tuttora ne avvengono, sulle norme di attuazio-

ne degli statuti delle regioni a statuto speciale.

Vorrei poi far notare che la breve replica del senatore Murmura ha dimostrato ancora una volta che in questo Senato non è possibile alcun colloquio fino a che non cambia il clima su questa legge. Infatti il collega Sotgiu aveva fatto notare che la questione del bilinguismo faceva parte del « pacchetto » sull'Alto Adige e quindi rientrava nelle modifiche da farsi necessariamente con legge costituzionale, dello statuto e che la questione dei laici nel tribunale amministrativo non ubbidisce a questa esigenza ed è una scelta di opportunità; per cui se non richiamiamo lo statuto, non lo richiamiamo o perchè vogliamo abusare con la legge ordinaria o perchè con ipocrisia vogliamo far finta che questa disposizione non sia stata stabilita per la provincia di Bolzano.

R E S T I V O, *Ministro dell'interno*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R E S T I V O, *Ministro dell'interno*.
Ritengo che il problema prospettato dal senatore Perna non abbia fondamento. Se esiste in materia una disciplina costituzionale, è chiaro che la legge a cui si richiama l'articolo 1 non può muoversi che nell'ambito delle norme costituzionali vigenti; fuori di tali limiti non vi è possibilità di intervento. Si chiede una specificazione che, a mio avviso, ha il carattere della superfluità. Il legislatore ordinario non può evidentemente muoversi che entro la cerchia definita dalle norme che hanno la solidità delle istituzioni costituzionali.

Pertanto ribadisco il mio avviso contrario all'emendamento, pur essendo nella sostanza d'accordo con le cose che sono state dette. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 1 sono stati presentati dal senatore Tomassini e da altri senatori alcuni articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A, *Segretario*:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

*(Giurisdizione generale
dei Tribunali amministrativi regionali)*

« Il Tribunale amministrativo regionale è competente a decidere in primo grado i ricorsi contro qualsiasi atto, di qualsiasi natura degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi amministrativi, delle aziende speciali costituite dagli enti predetti o con loro partecipazione, delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, degli enti ospedalieri e di ogni altro ente, azienda o istituzione pubblica. È fatta salva la competenza del giudice ordinario per i rapporti nei quali la pubblica amministrazione agisca come privato.

La giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale è piena e concerne tutti i rapporti nei quali una pubblica Amministrazione, dello Stato o di altro dei predetti enti, aziende ed istituzioni, è parte necessaria.

Sono devolute al Tribunale amministrativo regionale le giurisdizioni di primo grado nelle materie di contabilità e responsabilità, pensionistica, tributaria, di eleggibilità ed operazioni elettorali amministrative, nonché nelle materie dei brevetti ed in tutte quelle fino ad ora devolute a giudici speciali comunque denominati ».

1.0.1 **TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU**

In via subordinata all'emendamento 1.0.1, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art.

(Giurisdizione generale dei Tribunali regionali amministrativi)

« Il Tribunale regionale amministrativo conosce il primo grado di tutte le controversie che le leggi attualmente in vigore attribuiscono alla giurisdizione del Consiglio di Stato e di quelle attribuite, in materia tributaria, alle Commissioni tributarie comunque denominate, nonché di quelle già attribuite alla Giunta provinciale amministrativa o al Consiglio di prefettura.

Per adire il Tribunale amministrativo non è necessario che il provvedimento sia definitivo.

Ove sia stato notificato il provvedimento definitivo, è contro di esso che va proposta l'impugnazione.

L'impugnazione di un provvedimento non definitivo può essere promossa sia contro l'autorità amministrativa che sarebbe stata competente a decidere sul ricorso non giurisdizionale, sia contro quella che ha emanato l'atto, sia contro quella che può darvi esecuzione ».

1.0.2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

In via subordinata all'emendamento 1.0.2, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art.

(Giurisdizione generale dei tribunali regionali amministrativi)

« Il Tribunale amministrativo conosce in primo grado di tutte le controversie che le leggi attualmente in vigore attribuiscono alla giurisdizione del Consiglio di Stato, e di quelle già attribuite dalle leggi alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.

Per adire il Tribunale amministrativo non è necessario che il provvedimento sia definitivo.

Ove sia stato notificato il provvedimento definitivo, è contro di esso che va proposta l'impugnazione.

Anche l'impugnazione di un provvedimento non definitivo va promossa contro l'autorità che sarebbe stata competente a decidere sul ricorso non giurisdizionale ».

1.0.3 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

PRESIDENTE. Poichè questi articoli aggiuntivi sono in connessione con gli emendamenti presentati all'articolo 2, propongo che vengano esaminati congiuntamente. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia pertanto lettura dell'articolo 2 e degli emendamenti presentati all'articolo 2.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 2.

(Competenza dei tribunali amministrativi regionali su atti dell'amministrazione locale).

Il tribunale amministrativo regionale decide:

a): 1) sui ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro' delle generalità degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni, alle quali non siano applicabili le regole delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli articoli 132 e 133 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

2) sui ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative

all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune, a mente dell'articolo 307 del testo unico succitato;

3) sui ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Sindaco nelle materie di edilizia e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonchè contro l'ordinanza che rende esecutoria la nota delle medesime, ai termini di quanto è disposto nell'articolo 153 del testo unico suddetto, modificato dall'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

4) sui ricorsi contro i provvedimenti emanati dal Sindaco in materia di igiene dell'abitato;

5) sui ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della provincia; e contro i provvedimenti previsti dall'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, circa i consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali;

6) sui ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

7) sui ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria;

8) sui ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai Sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere pubbliche dei Comuni;

9) sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Province, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sot-

toposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari;

10) sui ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione dell'amministrazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale ».

2.1

MURMURA

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale ».

2.7

FABIANI, GIANQUINTO, VENANZI,
TROPEANO, PERNA, BONAZZOLA
RUHL Valeria, PIRASTU, BRAMBILLA

In via subordinata all'emendamento 2.7, alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) sui ricorsi contro le deliberazioni di Regioni, province e comuni relative all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono, eventualmente, il ristabilimento o la riparazione a carico, rispettivamente, di regioni, province e comuni ».

2. 8 GIANQUINTO, TROPEANO, PERNA, VENANZI, PIRASTU, ROMANO, SOTGIU, MARIS, BONAZZOLA RUHL
Valeria

In via subordinata all'emendamento 2.7, alla lettera a), al numero 3), sostituire le parole: « l'ordinanza » con le altre: « il provvedimento ».

2. 9 GIANQUINTO, TROPEANO, PERNA, VENANZI, PIRASTU, ROMANO, SOTGIU, MARIS, BONAZZOLA RUHL
Valeria

In via subordinata all'emendamento 2.7, alla lettera a), al numero 3), sopprimere dalle parole: « ai termini di quanto è disposto » sino alla fine del numero.

2. 10 GIANQUINTO, TROPEANO, PERNA, VENANZI, PIRASTU, ROMANO, SOTGIU, MARIS, BONAZZOLA RUHL
Valeria

Alla lettera a), al numero 5), sostituire le parole: « sui ricorsi in materia di consorzio fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escano dai limiti del territorio della provincia; » con le altre: « sui ricorsi in materia di consorzi tra regione, province, comuni, enti morali e privati, per opere stradali che non escano dai limiti del territorio della regione ».

2. 11 GIANQUINTO, TROPEANO, PERNA, VENANZI, PIRASTU, ROMANO, SOTGIU, MARIS, BONAZZOLA RUHL
Valeria

In via subordinata all'emendamento 2.7, alla lettera a), sostituire il numero 9) con il seguente:

« sui ricorsi relativi al rapporto di impiego prodotti da funzionari, impiegati o salariati delle regioni, delle province, dei comuni, degli istituti di assistenza e beneficenza e di qualsiasi altro ente o istituto pubblico avente sede nella circoscrizione del Tribunale ».

2. 12 GIANQUINTO, TROPEANO, PERNA, VENANZI, PIRASTU, ROMANO, SOTGIU, MARIS, BONAZZOLA RUHL
Valeria

Alla lettera a), dopo il numero 9), inserire il seguente:

« ...) sui ricorsi per questioni derivanti da rapporto di lavoro, comunque regolato e denominato, prodotti da dipendenti anche a contratto, delle regioni, dei comuni, delle province, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti ospedalieri o di qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto alla tutela o anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale; ».

2. 2 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Alla lettera a), aggiungere, in fine i seguenti numeri:

« ...) sulle responsabilità degli amministratori, agenti ed impiegati delle regioni, anche a statuto speciale, e degli enti locali, nonché delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli enti ospedalieri e delle aziende autonome di cura soggiorno e turismo, quando siano contestate dai cittadini attraverso proteste o reclami presentati nei termini prescritti dalle leggi, o dall'ente, istituzione o azienda siano approvate variazioni nel carico o nel scarico del conto reso dal tesoriere, ovvero in sede di verifica di conti o nell'esercizio del controllo di legittimità siano sollevate contestazioni da uno

o più componenti degli organi di controllo dei suddetti enti, istituzioni o aziende;

...) sulle controversie tra l'esattore o il tesoriere degli enti, aziende o istituzioni, di cui al numero precedente e l'ente, azienda o istituzione stessa; ».

2.3 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) sui ricorsi contro atti e provvedimenti, ancorchè non definitivi, emessi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici con circoscrizione ultraregionale, aventi sede o attività nella circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede o attività nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale ».

2.4 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

Alla lettera b), sostituire la parola: « emessi », con l'altra: « emanati ».

2.6 TRABUCCHI

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« c) sui conti degli agenti appartenenti alle amministrazioni statali periferiche, aventi sede nella rispettiva circoscrizione nonchè delle responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti delle amministrazioni medesime, quando il fatto, da cui deriva il danno per l'erario, si sia verificato nella propria circoscrizione ».

2.5 TOMASSINI, MENCHINELLI, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, vorrei per ora soprassedere all'illustrazione dei miei emendamenti, cioè preferirei che venisse illustrato prima l'emendamento 2.1 del senatore Murrura poichè in relazione a questo potrebbe anche cambiare il mio atteggiamento.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, lei può illustrarli lo stesso, salvo poi nella votazione procedere in un altro modo. Quindi, se è d'accordo, insisterei perchè lei illustri gli articoli aggiuntivi e i suoi emendamenti all'articolo 2. Dopo aver ascoltato successivamente l'illustrazione di tutti gli altri emendamenti all'articolo 2, passeremo prima a votare sugli emendamenti all'articolo 2, i suoi compresi, e poi vedremo la sorte degli articoli aggiuntivi che lei propone. Conviene sulla razionalità di questo ordine?

TOMASSINI. Sono d'accordo. Signor Presidente, faccio rilevare molto brevemente che gli emendamenti, che si succedono l'uno all'altro, già di per se stessi sono molto ampi e, direi, nominalistici dal punto di vista delle materie che rientrano nelle competenze e nella giurisdizione del tribunale amministrativo regionale. In altri termini, vogliamo concentrare e attribuire ai tribunali amministrativi regionali tutta la materia che riguarda non solo la pubblica amministrazione, ma anche gli enti pubblici per i rapporti che sorgano con i cittadini, e vogliamo anche, in relazione alla concezione generale già espressa in sede di discussione sull'istituzione delle corti dei conti regionali, attribuire ai tribunali amministrativi regionali o ad una sezione speciale di essi anche la materia che si vorrebbe attribuire alle istituende corti dei conti regionali.

Questo è il principio ispiratore e fondamentale dei nostri emendamenti. Dirò subito che, nell'ipotesi in cui venga accolto quello del senatore Murrura che si richia-

ma alla legge del 1924, in sede di votazione potrei rinunciare ai miei emendamenti.

Vorrei però far notare che sono contrario in linea di principio a formulare un articolo di legge, per la comprensione del cui contenuto, sia necessaria la conoscenza o la consultazione di un'altra legge. Secondo me, come metodo generale per la formulazione delle leggi, dal punto di vista della tecnica legislativa, piuttosto che ad esempio dire: « sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924 » è meglio elencare la materia, di modo che colui che consulta la legge sa già qual è la materia demandata o sottoposta alla giurisdizione dei tribunali amministrativi.

Del resto, è un disconso che vale per tutte le leggi generali. Infatti, a parte il codice civile, vediamo che per quanto riguarda il codice penale con la novellistica che è stata introdotta si fa riferimento spesso al primo capoverso dell'articolo *x* in relazione all'articolo *y* generando confusione e impedendo ad ogni cittadino la consultazione e la conoscenza immediata della legge.

Quindi, signor Presidente, per ora non insisto sulla votazione degli emendamenti da me presentati, riservandomi di esprimere le mie richieste o le mie opinioni dopo l'esame degli emendamenti del senatore Murrura.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. L'emendamento 2.1, relativo alla lettera *a*) dell'articolo 2, nasce dalla preoccupazione che l'elencazione delle materie da noi fatta in Commissione possa presentare lacune ed offra motivi di dubbio circa la dimenticanza di alcune norme che siano state dichiarate costituzionalmente illegittime. La Commissione era stata spinta a modificare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati appunto dalle considerazioni qui fatte poc'anzi dal senatore Tomassini: ma, *melius re perpensa*, ci si è

accorti che quella elencazione aveva dato adito ad alcune dimenticanze ed errori.

Pertanto, per ragioni di chiarezza, anche se non ci nascondiamo che il riferirsi ad altre disposizioni legislative non sia tecnicamente e logicamente il sistema migliore, proponiamo con il nostro emendamento — e ve n'è una analogo, il 2,7 presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori — di ritornare al testo così come approvato dalla Camera dei deputati.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in un primo tempo la Commissione aveva ritenuto — credo anche con la partecipazione dei commissari del nostro Gruppo (non ho partecipato ai lavori della Commissione ma mi sembra di poterlo dedurre dai resoconti) — che fosse preferibile, per impiegare una tecnica legislativa che non rendesse troppo ostica la lettura delle norme, descrivere esattamente quali fossero gli atti degli enti locali impugnabili davanti ai tribunali amministrativi. Quindi si tentò di eliminare quel riferimento troppo sintetico che era contenuto nella lettera del testo approvato dalla Camera, agli articoli 1 e 4 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e si cominciò una elencazione che sembrò certossina, che ci si sforzò di fare completa e che si articolò in dieci punti. Si ritenne così di aver esaurito tutta la materia, senza aver dimenticato nulla, perchè si è parlato dei ricorsi contro le deliberazioni dei consigli comunali relative alle istituzioni fatte a favore delle generalità degli abitanti dei comuni e delle frazioni, dei ricorsi contro le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali relative all'esecuzione di opere attorno a costruzioni, dei ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco in materia di edilizia e di polizia locale e di igiene pubblica, dei ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia di igiene dell'abitato e così via.

Dopo, quando siamo ritornati su questa materia e siamo andati a riscontrare tutti i contenuti degli articoli 1 e 4 del decreto del 1924, cioè i contenuti della materia che era stata assegnata alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ci siamo accorti che quel lavoro così minuzioso non aveva peraltro esaurito tutta la materia perchè qualche cosa era stato dimenticato. Allora il dubbio e la preoccupazione: se dal riferimento generico come era nell'articolo che veniva dalla Camera si passava ad una elencazione, l'elencazione diventa tassativa; evidentemente quello che non è compreso finisce per essere escluso creando confusione e lacune. Noi abbiamo anche presentato degli emendamenti subordinati e già dalla presentazione dei nostri emendamenti subordinati possiamo trarre una indicazione delle cose che effettivamente non sono state ricordate. Per esempio io credo che uno dei primi errori consista anche nell'aver per quella parte che abbiamo ritrovato immediatamente, mutuato pedissequamente i riferimenti dagli articoli 1 e 4 della legge del 1924 trascurando d'inserire per esempio gli atti delle regioni. Nel numero 2 della lettera a) per esempio parliamo di ricorsi contro le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali; ci siamo dimenticati di inserire le deliberazioni dei consigli regionali e abbiamo mutuato in maniera servile, senza pensare a quelle che avrebbero dovuto essere le necessarie modificazioni, molte delle parole; abbiamo parlato di ordinanza pensando soltanto alla natura dei provvedimenti adottati dal prefetto e dal sindaco e non abbiamo pensato invece alla natura dei provvedimenti che dovranno essere adottati in base alle norme di procedura in sede regionale. Comunque basterebbe una scorsa a tutti i nostri emendamenti subordinati: il 2.8, il 2.9, il 2.10, il 2.11, il 2.12 per avere una prima indicazione di quante sono le cose che sono state omesse.

Eppure alla fine di questo nostro lavoro fatto per tentare di riempire le lacune ed eliminare gli inconvenienti ci siamo resi conto che non siamo riusciti a essere completi. E allora a questo punto effettivamente è preferibile ritornare ad un riferimento generico

qual era quello della Camera, qual è quello suggerito dall'emendamento Murmura e qual è quello suggerito anche dall'emendamento Fabiani ed altri del nostro Gruppo. Con questo riferimento generico noi riusciamo a riportare nell'ambito della competenza dei tribunali amministrativi tutti gli atti della amministrazione locale, tutti quegli atti che sono stati ricordati anche dal relatore; che sono ricordati negli emendamenti subordinati proposti dal nostro Gruppo. Queste sono le ragioni per le quali riteniamo preferibile — e quindi voteremo a favore — l'emendamento Murmura per ripristinare il testo che fu proposto e adottato dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2.1.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Sono favorevole all'emendamento 2.1, del senatore Murmura.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1 identico all'emendamento 2.7 presentato dal senatore Fabiani e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Di conseguenza sono preclusi gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.2.

Senatore Tomassini, mantiene l'emendamento 2.3?

T O M A S S I N I . Mantengo il secondo comma che inizia con le parole: « sulle controversie tra l'esattore o il tesoriere... ».

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, le faccio osservare che lo stesso argomento del secondo comma dell'emendamento 2.3 è trattato nell'emendamento 2.0.1 del senatore Fabiani e di altri senatori. Le chiedo pertanto se è d'accordo sull'opportunità di rinviare l'esame degli emendamenti 2.3 e 2.5 al momento in cui passeremo alla discussione sull'emendamento 2.0.1.

T O M A S S I N I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, allora così resta stabilito.

Senatore Tomassini, mantiene l'emendamento 2.4?

T O M A S S I N I . Sì.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2.4.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario all'emendamento 2.4 perchè a noi sembra che la materia, così come è disciplinata e prevista nel testo approvato, sia più chiara, più precisa e più tecnicamente idonea.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Concordo con il relatore.

M A R I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Il relatore ed il Ministro sono stati brevi, concisi e compendiosi e non mi hanno dato aiuto per capire le ragioni per le quali sono contrari.

C'è già una prima differenza tra la proposta Tomassini e il testo che ci viene dalla Commissione: la Commissione ha ritenuto di sopprimere l'ultima parte della prima proposizione che estendeva il diritto all'impugnazione anche dei provvedimenti non definitivi.

La scelta della Camera non era casuale e prendeva in considerazione il diritto del cittadino di poter adire immediatamente l'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi interessi senza dover passare attraverso la trafila dei ricorsi gerarchici per venire finalmente ad un provvedimento definitivo.

È possibile liquidare immotivatamente quella che da parte della Camera fu certamente una scelta ponderata e non casuale? La scelta dei deputati non è stata una « bella pensata » per arricchire i diritti del cittadino con il diritto di non dover sottostare a lunghe trafale di procedure amministrative, è

stata il punto di approdo di un dibattito e di una discussione che in diritto amministrativo e in tema di giustizia amministrativa parte da Silvio Spaventa arrivando fino ai nostri tempi.

Ora tutto questo il relatore e il Ministro hanno liquidato dicendo che non sono d'accordo. E non riusciamo a sapere perchè non sono d'accordo. Non abbiamo questa fortuna e quindi non possiamo neanche argomentare al contrario.

Dal momento che è immotivata la posizione della maggioranza e del Governo al Senato su una scelta della maggioranza e del Governo alla Camera, penso che acquisti credibilità e si stagli come una scelta coerente e giusta quella del collega Tomassini che su questo punto chiede che i provvedimenti, anche se non definitivi, possano dal cittadino essere impugnati in sede giurisdizionale. Questa è una prima ragione per la quale votiamo a favore dell'emendamento del senatore Tomassini. Bene o male argomenti noi ne abbiamo portati, voi non ne avete portato nessuno.

Il senatore Tomassini ha soppresso alla lettera *b*) il riferimento alle ragioni dei ricorsi, cioè il riferimento all'incompetenza, all'eccesso di potere e alla violazione di legge. Quindi appare dalla lettera dell'emendamento sostitutivo proposto che è intendimento del senatore Tomassini e degli altri proponenti consentire l'impugnativa dei ricorsi nella materia indicata nei punti 1, 2 e 3, non solo per ragioni di legittimità, ma anche per ragioni di merito.

Anche su questo punto voi non ci avete detto perchè vorreste che, in ordine agli atti degli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, in ordine agli atti degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella giurisdizione del tribunale amministrativo, in ordine agli atti degli enti pubblici territoriali compresi nella giurisdizione del tribunale amministrativo, la facoltà del cittadino di ricorrere in sede giurisdizionale per la tutela dei suoi interessi sia limitata solo a un sindacato di legittimità e sia escluso invece un sindacato di merito. Vi saremmo stati estremamente grati se aveste usato

nei nostri confronti la cortesia di ritenerci capaci quanto meno di valutare degli argomenti. Dobbiamo pensare che, non avendoci voi sottoposti, non li avete perchè riteniamo che in sede locale, davanti al magistrato amministrativo, il cittadino, anche per gli atti degli organi periferici dello Stato, degli enti pubblici a carattere ultraregionale che hanno sede... (*Interruzione del senatore Perna*). È chiaro che per alcuni c'è la giurisdizione di merito, per altri ci può essere solo quella esclusiva, per altri ancora c'è quella del sindacato di legittimità, però dovevano pur dirci qualcosa e non ci hanno detto nulla di tutto questo. Questa è la seconda delle ragioni per le quali riteniamo che sia meritevole di approvazione l'emendamento 2.4 presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Infine, nell'elencazione, ai punti 1) e 2), il collega Tomassini ha ritenuto di non limitare il diritto di impugnare avanti il tribunale regionale soltanto gli atti degli enti pubblici aventi sede nella regione, ma anche quegli atti che promanano da organi periferici dello Stato che hanno attività nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e dagli enti pubblici non territoriali che non solo hanno sede ma anche attività nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Per queste tre ragioni voteremo a favore dell'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Non essendo presente il senatore Trabucchi, l'emendamento 2.6, da lui presentato, è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Tomassini, per darle modo di coordinare, come crederà e se crederà, i suoi

emendamenti 2.3 e 2.5 con l'articolo aggiuntivo 2.0.1, penso che sarebbe opportuno sospendere l'esame degli articoli e rinviarlo alla prossima seduta.

TOMASSINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Rinvio allora il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — Premesso:

che il 22 aprile 1971 il Consiglio regionale lombardo approvava a maggioranza un ordine del giorno con il quale raccomandava alla Giunta di condurre « un accurato accertamento, anche attraverso gli Enti locali, della reale consistenza delle forze neofasciste in Lombardia, della loro pericolosità e del disagio provocato alle popolazioni »;

che a pretesto per tale presa di posizione era stata addotta l'intemperanza in aula di uno del pubblico che aveva rivolto espressioni ad alcuni consiglieri regionali che stavano abbandonando i loro seggi allorchè aveva iniziato a parlare il capo del Gruppo del MSI, Enzo Leoni;

che i consiglieri Marchi e Bollini, del Gruppo del PCI, si slanciavano di corsa verso il pubblico e lo aggredivano, seguiti da altri consiglieri comunisti e socialisti e dagli assessori Sora e Rivolta (DC) e, infine, persino dal presidente Bassetti;

che il pubblico, aggredito, nel ripiegare verso l'uscita cercava di difendersi;

che la Giunta, nella seduta del 28 maggio 1971, adottava la delibera n. 181 con la quale:

a) stanziava lire 10.000.000 di spesa per lo svolgimento dell'inchiesta, imputandola al capitolo 12 del bilancio;

b) fissava criteri « riservati », per ovvi motivi di prudenza, circa l'erogazione delle somme;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il commissario del Governo, prefetto Mazza, impugnava di illegittimità la delibera della Giunta per due motivi, il primo concernente ragioni contabili e procedurali (e cioè non potere la Giunta attingere per scopi diversi ai fondi destinati alle « spese di primo impianto della Regione », non essere possibile, poi, erogare somme, in modo « riservato », e cioè in contrasto con le vigenti norme regolanti la contabilità pubblica) e il secondo riguardante il merito, esorbitando la materia dalla competenza regionale, di pertinenza dello Stato;

che in data 30 luglio 1971 la Giunta deliberava, dopo aver precisato che « a nessun titolo nessuna somma era stata erogata »:

1) di modificare la precedente deliberazione n. 181, in data 28 maggio 1971 (« Indagine sul fascismo in Lombardia »), revocando l'autorizzazione alla spesa di lire 10 milioni e la relativa imputazione;

2) di confermare, invece, la validità della predetta deliberazione nelle altre sue parti (cioè lo svolgimento dell'inchiesta);

3) di riservarsi la liquidazione delle spese conseguenti all'iniziativa entro un limite massimo di lire 10.000.000, con successivi provvedimenti da adottarsi allorquando, con apposita legge regionale, verrà disciplinata la materia relativa alla contabilità ed ai servizi di tesoreria regionali, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto della Regione lombarda;

che, a parte articoli e commenti pubblicati nel n. 7 del « Bollettino di informazione » della Regione lombarda (unitamente a fotografie, alcune delle quali si riferiscono probabilmente alla rivolta di Reggio

Calabria e sono contrabbandate come violenza neofascista in Lombardia), è stato distribuito al Teatro Lirico di Milano, nel corso di una manifestazione politica, consueta ormai dopo i risultati elettorali del 13 giugno, un elenco di pretesi fatti di violenza attribuiti al neofascismo in Lombardia, che prescindono dalla nota relazione sulla violenza fatta dal ministro Restivo in Parlamento, dalle sentenze della Magistratura e da istruttorie in corso;

tutto ciò premesso, a parte il fatto che la distrazione immediata o differita di somme del bilancio della Regione dalla destinazione istituzionale può costituire ed integrare il delitto di peculato, ed affermato che sarebbe stata, forse, più utile ed eloquente una ricerca dell'accumulazione di capitali durante il periodo fascista, goduti oggi con disinvoltura, unitamente a cariche ed onori, da parte di elementi che si fregiano di un antistorico antifascismo,

l'interpellante chiede di conoscere:

se ritengano compito della Regione il procedere, attraverso deliberazioni che non rientrano nel quadro istituzionale ed intese a discriminare, ad attribuzioni di responsabilità e di fatti a partiti e uomini politici o Gruppi politici, abusando della credibilità insita in chi ricopre determinate cariche o insita in enti previsti dalla Costituzione della Repubblica;

se non ritengano di dover intervenire, in un momento denso di problemi che da anni bussano alle porte dei Consigli comunali, provinciali e regionali e del Parlamento, per evitare procedimenti ed atti che non possono che portare discredito alle istituzioni. (interp. - 524)

PIRASTU, SOTGIU. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quale politica intenda seguire il Governo in merito alla ristrutturazione ed allo sviluppo del settore minerario, ed in particolare:

a) i compiti, il ruolo ed il fondo di dotazione che si intendono assegnare al nuovo

ente di gestione, l'EGAM — a cui si è data vita soltanto ora, dopo circa 13 anni dalla sua formale istituzione — soprattutto nel settore minerario, che dovrebbe essere prioritario;

b) per quali motivi non si è proceduto ancora all'inquadramento dell'AMMI nell'EGAM — in contrasto con la legge istitutiva delle Partecipazioni statali — anche al fine di coordinare strettamente l'attività mineraria in tutte le sue fasi, dalla ricerca all'estrazione ed alla trasformazione dei minerali;

c) quando il Governo intende presentare la proposta di legge, annunciata dai Ministri nelle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati, diretta a realizzare una politica mineraria nazionale che assicuri, sia con la massima utilizzazione e ricerca delle risorse interne, sia con un coordinato sistema di approvvigionamenti all'estero, la base naturale per lo sviluppo, sotto direzione pubblica, delle industrie mineraria, metallurgica e chimica inorganica, capace di aprire ampie possibilità di occupazione;

d) quali provvedimenti il Governo intende adottare subito per provvedere al finanziamento adeguato della « Sogersa », per assicurare la gestione unitaria dell'attività mineraria in Sardegna, nelle sue fasi della ricerca, estrazione e trasformazione dei minerali, con la concessione a detta società di tutte le miniere sarde di piombo e zinco e con uno stretto ed organico collegamento con l'attività metallurgica dell'AMMI, al fine di promuovere in Sardegna, d'intesa con la Regione e con l'Ente regionale minerario, una politica che assicuri la ristrutturazione e lo sviluppo dell'industria estrattiva sarda e la trasformazione sul luogo dei minerali estratti sino al grado dei manufatti. (interp. - 525)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

ANDERLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è in grado di fornire particolari sulla notizia relativa al disastro aereo verificatosi nelle prime ore di oggi, 9 novembre 1971, al largo di Livorno e che è stato causa di una ennesima gravissima strage;

quali provvedimenti intende finalmente adottare per evitare i numerosi rischi che quotidianamente corrono uomini ed equipaggi, mantenendo in esercizio aerei antiquati e pericolosi, come era appunto il « C. 130 » caduto a Livorno. (int. or. - 2591)

ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO, LIVIGNI, MASCIALE, TOMASSINI, NALDINI — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intende riferire urgentemente sul gravissimo disastro aereo nel quale hanno perso la vita 46 paracadutisti che si trovavano a bordo del « C.130 » precipitato in mare, e, inoltre, se non ritiene opportuno rivedere tutti i criteri della sicurezza in volo adottati dall'Aeronautica militare, alla luce degli incidenti molto frequenti degli « F.104-G » (6 negli ultimi due mesi), del disastro aereo di Cervia e dell'ultima gravissima strage avvenuta all'aeroporto militare di Villafranca. (int. or. - 2592).

PENNACCHIO, MORANDI, NOÈ, MONTINI, GIRAUDDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere le cause che hanno provocato l'immane sciagura aerea verificatasi nelle prime ore di oggi, 9 novembre 1971, al largo del mare di Livorno, nella quale hanno perso la vita 46 giovani paracadutisti assieme ai membri dell'equipaggio.

L'opinione pubblica è rimasta profondamente turbata dalla notizia dell'incidente ed esige con urgenza un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

Il Governo precisi, nella risposta, in che modo, a nome della Nazione in lutto, vorrà

solidarizzare con le famiglie delle vittime, così duramente colpite. (int. or. - 2593)

CIPPELLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

le cause che hanno provocato la sciagura aerea nella quale hanno trovato la morte 46 paracadutisti italiani ed i 6 componenti l'equipaggio di nazionalità inglese;

il tipo e la data di costruzione dell'aeromobile;

quali misure il Ministro intende adottare, anche nei confronti del Comando NATO, per evitare il ripetersi delle sciagure e dei disastri che hanno provocato vittime militari e civili. (int. or. - 2594)

IANNELLI, DI BENEDETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, con la massima urgenza, le cause che hanno determinato la sciagura aerea, nella quale hanno perso la vita 46 militari e che ha commosso l'opinione pubblica, avvenuta nelle prime ore di oggi, 9 novembre 1971, nei pressi di Livorno.

Per sapere, altresì, se non ritiene opportuno rivedere i criteri della sicurezza in volo adottati dall'Aeronautica militare. (int. or. - 2595)

SEMA, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, CARUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere notizie ed informazioni in merito al gravissimo disastro aereo nel quale hanno perso la vita 46 paracadutisti italiani, i quali, insieme a 6 militari inglesi, si trovavano a bordo di un « C. 130 » della RAF precipitato al largo dell'isola della Meloria, e sulle cause, sinora accertate, che hanno provocato il disastro.

Per sapere, inoltre, se, dopo tale sciagura e dopo i numerosi incidenti e disastri aerei che hanno colpito l'aviazione militare, non ritenga che sia necessario ed urgente adottare idonee misure per garantire la sicurezza in volo dei militari e del personale dell'Aeronautica italiana. (int. or. - 2596)

BERGAMASCO, BONALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere dettagliate notizie sul gravissimo incidente aereo verificatosi nelle prime ore di oggi, 9 novembre 1971, dinanzi a Livorno e nel quale si dice abbiano perso la vita circa 50 paracadutisti e membri dell'equipaggio.

In particolare, si chiede che vengano prontamente accertate le responsabilità del disastro e che siano adottati i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei voli. (int. or. - 2597)

TANUCCI NANNINI, NENCIONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento:

ai problemi sollevati dall'atteggiamento del *premier* di Malta nei confronti dell'Italia, dell'ammiraglio Birindelli e del Comando NATO;

alla visita a Londra del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, la cui agenda non può non aver avuto per oggetto anche la situazione strategica di Malta;

alla visita del vice presidente De Martino a Malta,

si chiede di conoscere la posizione dell'Italia di fronte ai problemi che l'atteggiamento di Malta ha sollevato, problemi che involgono la posizione strategica dell'Italia nel Mediterraneo, data specialmente la presenza navale sovietica sempre preponderante. (int. or. - 2598)

ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO, MASCIALE, LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti dei presidenti nazionali delle Associazioni d'arma, riuniti in comitato d'intesa, per il comunicato gravissimo dell'ottobre 1971 nel testo del quale vengono, con intenzione, strumentalmente accostate le supposte azioni antinazionali e contro le Forze armate con la discussione sul riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza.

È del tutto evidente, infatti, che il problema dell'obiezione di coscienza esiste, ma chi ne tratta in Parlamento non si è mai sognato di tendere con ciò a recare nocumento al prestigio delle Forze armate. La legge sull'obiezione di coscienza si è già conclusa positivamente al Senato della Repubblica e attualmente forma oggetto di attento esame alla Camera dei deputati.

Gli interroganti stimano, pertanto, opportuno un intervento del Governo affinché sia troncato il tentativo di porre il Parlamento in contrasto con le Forze armate, con il pretesto dell'obiezione di coscienza, mentre è vero, al contrario, che il Parlamento ha sempre difeso il prestigio delle Forze armate ed ha curato il soddisfacimento delle esigenze delle stesse (vedi approvazione, ad esempio, dell'aumento del soldo ai militari).

Gli interroganti richiamano, ancora una volta, l'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa sul fatto che le Associazioni d'arma sono istituzionalmente apolitiche e ricevono sovvenzioni anche cospicue da parte dello Stato, mentre comunicati come quello che si deplora si inseriscono intenzionalmente nella spinta eversiva dei cosiddetti « amici delle Forze armate » che, come tutti sanno, sono strumentalizzati da un ben identificato movimento politico che si rifà ad un passato nefasto che tante tragedie ha generato nelle Forze armate e nel corpo vivo della Nazione. (int. or. - 2599)

GUANTI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se è a conoscenza della decisione della società « Pirelli » di rinviare a migliore occasione la costruzione del 5° impianto per pneumatici nella Valle del Basento, già programmata, in sede CIPE, per il 1974.

La notizia del rinvio ha suscitato l'indignata protesta dei partiti politici e dei sindacati dei lavoratori della provincia di Matera. Inoltre, numerosi Consigli comunali, con voto unanime, hanno espresso la più ampia critica alla decisione unilaterale della società « Pirelli », mossa solo dalla preoccupazione del massimo profitto, chiedendo un pronto

intervento del Governo per il rispetto delle decisioni concordate in sede CIPE. (int. or. - 2600)

TANUCCI NANNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Con riferimento all'intervista rilasciata dall'ammiraglio Birindelli ed alle successive dichiarazioni, e data la campagna di stampa che si è scatenata contro un così alto componente delle Forze armate e della NATO, l'interrogante chiede di conoscere il pensiero del Governo e, soprattutto, l'azione svolta per la salvaguardia dei principi costituzionali della Repubblica e della dignità di alti ufficiali impegnati nell'organizzazione NATO, alla quale l'Italia si onora di partecipare. (int. or. - 2601)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CASTELLACCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni gravissime ed insostenibili nelle quali versa la facoltà di magistero dell'Università di Sassari e per conoscere quali soluzioni intende adottare per risolvere la situazione.

La facoltà di magistero di Sassari entra ormai nel suo terzo anno di vita, dopo aver trascorso il primo anno di corso come ospite in 2 aule della facoltà di giurisprudenza ed il secondo anno in 3 stanzette prese in fitto dall'Università.

L'inizio del terzo anno vede iscritti alla facoltà oltre 1.000 studenti che, da soli, formano un quarto di tutta la popolazione studentesca universitaria sassarese, ma, sino ad oggi, nessuna delle autorità, chiamate per legge a rendere funzionale la vita scolastica, sembra essersi presa la pena di provvedere al reperimento di locali idonei.

La facoltà, che si è fino ad ora dignitosamente retta solo grazie alla buona volontà degli studenti e dei docenti, non possiede un solo libro, non possiede una scrivania, non possiede uno strumento scientifico, e il tutto fra l'assoluta indifferenza delle autorità ac-

cademiche, del consiglio di amministrazione dell'Università e degli Enti locali.

Ancora più grave appare la responsabilità degli organi universitari se si considera che ben 52 aule della facoltà di veterinaria (ex sede della facoltà di agraria) sono da lungo tempo inutilizzate, mentre viene leso il diritto allo studio di migliaia di studenti.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro di voler autorevolmente intervenire presso le locali autorità accademiche affinché dispongano l'immediata utilizzazione, come sede della facoltà di magistero, delle 52 aule citate. (int. scr. - 6402)

PAPA, ROMANO, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali disposizioni intenda impartire perchè le difficoltà che l'Università di Firenze ed altri atenei oppongono alla richiesta, avanzata da studenti greci, di frequentare dei corsi universitari, siano rapidamente rimosse;

se non ritenga, anche in armonia con i nuovi criteri ribaditi nella stessa legge di riforma in discussione in Parlamento, di abolire la norma oggi in vigore che prevede, solo per gli studenti greci, tra tutti gli altri studenti stranieri, un esame di ammissione alla università (lingua, matematica, fisica, chimica, antropologia), norma che rappresenta una grave discriminazione nei confronti di giovani costretti a continuare gli studi fuori del proprio Paese, ove la frequenza all'università viene consentita solo a quegli studenti che diano pieno affidamento di lealtà al « regime »;

se non creda, anzi, proprio in nome del rispetto dei valori della democrazia e della libertà della cultura, dare ai giovani greci, diramando le opportune norme alle università, la più ampia assistenza e le più larghe agevolazioni, sia al momento dell'iscrizione, sia durante la frequenza dei corsi. (int. scr. - 6403)

CHIAROMONTE, ABENANTE, CATALANO, FERMARIELLO, PAPA, ROMANO. —

Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere se sia stato informato del gravissimo episodio di violenza fascista verificatosi a Napoli, il 5 novembre 1971, in una via del centro cittadino, di cui è stato vittima lo scrittore Giovanni Amedeo che, per avere espresso la propria riprovazione nei confronti di tre giovani intenti a defiggere manifesti di unità antifascista, è stato bestialmente colpito al viso e, mentre semi-svenuto crollava a terra, selvaggiamente bastonato.

L'episodio, che ha destato nella città una profonda indignazione, è l'ultimo di una lunga serie di atti di teppismo e di criminale violenza fascista, di pretto stampo squadristico, che sono accaduti negli ultimi mesi nella città e nella provincia di Napoli, a danno di sedi di organizzazioni politiche e sindacali, di dirigenti di partito, di lavoratori, di cittadini, di studenti democratici.

Solo per citarne alcuni, si ricordano: la devastazione della sezione del PCI di Porta Piccola; il tentativo di aggressione alla sede del consiglio di fabbrica dell'« Italsider » di Bagnoli da parte di teppisti armati di bastoni di ferro, di mazze e di armi da fuoco; la distruzione della macchina, data alle fiamme, di un consigliere comunale del PCI; la proditoria aggressione subita da operai, da studenti, da cittadini e da dirigenti di organizzazioni democratiche nel corso di queste ultime settimane; l'atto di vero e proprio gangsterismo, compiuto in pieno giorno, nel centro della città, da gruppi di fascisti che, bloccata l'auto di un dirigente di una sezione del PCI, hanno costretto il proprietario ad uscirne, lo hanno brutalmente percosso ed hanno recato gravissimi danni alla macchina, episodio che segue di pochi giorni un altro, in tutto simile, accaduto nel quartiere di Fuorigrotta con il ferimento di 4 cittadini antifascisti e con la devastazione della macchina in cui si trovavano.

Tali atti di teppismo e di violenza sono stati, ripetute volte, oggetto di precise e circostanziate denunce da parte delle organizzazioni democratiche ed antifasciste, del comitato unitario antifascista e del Consiglio comunale di Napoli: sono stati indi-

cati i nomi dei mazzieri, sono stati segnalati i numeri delle targhe delle macchine sulle quali essi si spostano per le loro criminali imprese, ma nulla è stato fatto o predisposto dalle autorità di pubblica sicurezza per stroncare così gravi attacchi alla libertà ed alla democrazia, contribuendo così, con una colpevole assenza di vigilanza — interpretata, a giusta ragione, dalla opinione pubblica democratica, come colpevole tolleranza — a dare a tali gruppi di fascisti la convinzione, se non la certezza, dell'assoluta impunità. Lo conferma il fatto che uno dei protagonisti di siffatte imprese, colpito da mandato di cattura, continua tranquillamente a frequentare la propria abitazione, e che un altro, pur esso colpito da mandato di cattura, si è sposato, giorni or sono, indisturbato, nella Basilica di Pompei, dopo averne dato informazione pubblica ai propri amici.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere quali provvedimenti si vogliono adottare, con tutta l'urgenza necessaria, perchè le autorità di pubblica sicurezza di Napoli, di cui non può più essere tollerata, di fronte a così gravi fatti, l'inerzia e tanto meno la tolleranza (tutt'altro che inerte appare la polizia quando interviene a reprimere, come è accaduto di recente a Castellammare di Stabia, manifestazioni di lavoratori e disoccupati), siano richiamate, con ogni severità, a predisporre tutte le misure per stroncare definitivamente il ripetersi di episodi che costituiscono un gravissimo affronto ed un'aperta provocazione allo schieramento unitario delle forze democratiche ed

antifasciste di Napoli e della provincia. (int. scr. - 6404)

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 10 novembre 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

ZUCCALA ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

II. Discussione del disegno di legge:

Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico e storico (1366).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari